*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 134° — Numero 15**

# GAZZETTA UFFICIALE
# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 20 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 19 gennaio 1993, n. 13.

**Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo sviluppo delle esportazioni, con particolare riguardo ai settori caratterizzati da densità occupazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di incentivare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densità occupazionale, nonché la promozione degli investimenti esteri in Italia, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1993, da destinare alle seguenti finalità:

*a)* lire 35 miliardi ad integrazione del fondo, di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71, per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e di interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia. I fondi necessari alla realizzazione del programma promozionale straordinario, da realizzare tramite l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, sono trasferiti allo stesso Istituto, di volta in volta, a fronte di singoli progetti elaborati sulla base di specifiche direttive del Ministro del commercio con l'estero e da questi approvati; il medesimo Ministro adotta altresì, all'interno e all'estero, le iniziative utili a incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi delle strutture dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero e della SIMEST S.p.a. di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100;

*b)* lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari;

*c)* lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83;

*d)* lire 5 miliardi per la concessione di contributi, di cui all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, a progetti pilota per la commercializzazione integrata di prodotti agroalimentari in Paesi extracomunitari;

*e)* lire 5 miliardi per la concessione dei contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1953, n. 1083.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

*a)* quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando, quanto a lire 25 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

*b)* quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata dalla tabella *D* della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera *c)*, è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

5. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente al Parlamento in merito ai risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VITALONE, *Ministro del commercio con l'estero*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI

93G0039

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1992.

**Sostituzione di due componenti del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328, concernente la ristrutturazione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e la modifica della sua composizione;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 308, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso per il quadriennio 1991-1995 e, tra gli altri, sono stati chiamati a farne parte i dirigenti generali del Ministero delle finanze Catapano dott. Francesco e Di Vico dott. Umberto;

Considerato che i predetti dirigenti sono stati collocati a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni effettuate a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1976, n. 328;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

I signori Benvenuto dott. Antoniogiorgio, segretario generale del Ministero delle finanze, e Roxas dottor Giuseppe, dirigente generale dello stesso Dicastero, sono nominati, rispettivamente, membro ordinario effettivo e membro ordinario supplente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione fino alla scadenza del quadriennio in corso (10 febbraio 1995).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 novembre 1992

*Il Presidente:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1992*
*Registro n. 20 Presidenza, foglio n. 125*

**93A0228**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 novembre 1992.

**Riconoscimento di titolo professionale spagnolo abilitante all'esercizio della professione di docente in Italia.**

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'ordinanza ministeriale del 30 ottobre 1991 e successive modifiche, relativa alla disciplina per il conferimento al personale docente delle supplenze nelle scuole e negli istituti di istruzione primaria e secondaria;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotti dalla sig.ra Codesal Osorno Concepcion e la relativa documentazione allegata;

Udito il parere della conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espresso nella seduta del 24 giugno 1992, che disponeva ulteriori accertamenti sui titoli posseduti dall'interessata;

Considerato che il diploma di «Licenciado in Ciencias Quimicas» viene rilasciato dalle università degli studi spagnole dopo un corso di studi universitari di cinque anni;

Considerato che la sig.ra Codesal Osorno Concepcion ha superato in Spagna il concorso di funzionario di carriera del corpo «insegnanti di ruolo negli istituti di formazione professionale» e che tale titolo abilita all'esercizio della professione docente;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dal servizio prestato dalla sig.ra Codesal Osorno Concepcion presso istituzioni scolastiche statali italiane nonché dal possesso della laurea in chimica conseguita presso l'Università degli studi della Calabria;

Ritenuto, infine, che non sussistano i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa conseguiti in Spagna dalla sig.ra Codesal Osorno Concepcion, nata a Paterna del Campo (Spagna) l'8 ottobre 1958, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea in chimica.

Roma, 23 novembre 1992

p. *Il Ministro:* MELILLO

93A0233

ORDINANZA 31 dicembre 1992.

**Sospensione, per l'anno scolastico 1993-94, dell'accoglimento di nuove istanze di riconoscimento per la gestione, per il biennio 1993-95, dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazioni di handicap.** (Ordinanza n. 376).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 1986, modificato con il decreto ministeriale del 14 giugno 1988, concernente i programmi dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno ex predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975;

Vista l'ordinanza ministeriale telegrafica del 10 dicembre 1992, trasmessa con nota n. 11445 del 10 dicembre 1992 concernente la proroga al 10 gennaio 1993 del termine previsto dall'art. 38, primo comma, secondo capoverso, per l'eventuale introduzione di modifiche e o integrazioni entro il 10 dicembre di ciascun anno;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 che, pur facendo salve le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, reca tra l'altro nuove disposizioni per la formazione iniziale dei docenti curriculari e di sostegno, nonché nuove disposizioni per le attività di sostegno in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Considerata la complessità e la rilevanza delle predette innovazioni legislative che richiedono ulteriori e più specifici approfondimenti nel mutato quadro normativo con riferimento, in particolare, all'individuazione delle sedi di formazione, alle crescenti esigenze relative ad una più efficace integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap e al fine di una maggiore qualificazione dell'attività di formazione, soprattutto dei docenti di sostegno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, relativamente ai quali i citati decreti ministeriali del 24 aprile 1986 e del 14 giugno 1988 non prevedono specifici programmi formativi;

Considerato che, in seguito alle autorizzazioni dei corsi statali e non statali relative ai bienni 1991-93 e 1992-94, è attualmente assicurata una provvista di docenti specializzati pari a quasi novemila unità per l'anno scolastico 1993-94 e pari a quasi sedicimila unità per l'anno scolastico 1994-95;

Ritenuta, conseguentemente, in relazione alle esigenze dei sopradescritti approfondimenti innovativi e all'adeguata provvista per il biennio 1993-95 di personale docente specializzato, la necessità di procedere alla sospensione delle autorizzazioni alla gestione di ulteriori corsi di specializzazione, al fine dell'espletamento di un'indagine conoscitiva che, partendo dalla situazione in atto, concorra a determinare una realistica previsione in ordine al futuro fabbisogno qualitativo e quantitativo di insegnanti di sostegno, anche alla luce delle nuove disposizioni della predetta legge n. 104/1992,

Ordina:

Art. 1.

Per le motivazioni esposte in premessa, limitatamente all'anno scolastico 1993-94, sono sospesi gli accoglimenti di nuove istanze di riconoscimento avanzate da enti non statali per la gestione, per il biennio 1993-95, di corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975.

Art. 2.

Relativamente ai corsi statali, motivate richieste dei provveditori agli studi, riguardanti il medesimo biennio 1993-95, saranno puntualmente esaminate e valutate esclusivamente sulla base di una documentata carenza di docenti specializzati nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 3.

Con una successiva ordinanza, svolti i previsti approfondimenti e definiti gli ambiti del nuovo quadro normativo, verranno dettate ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di gestione e ai programmi dei corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno ex decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975.

Roma, 31 dicembre 1992

*Il Ministro:* JERVOLINO RUSSO

93A0299

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 gennaio 1993

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 9 al 22 novembre 1992: conservatoria dei registri immobiliari di Pescara, a causa del trasferimento nei nuovi locali siti in via Gabriele D'Annunzio n. 73 - Palazzo Terra;

in data 28 novembre 1992: ufficio del registro di Petralia Sottana, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 1° e 2 dicembre 1992: uffici del registro: atti pubblici e atti privati di Palermo, a causa delle operazioni di trasloco e sistemazione a seguito dell'unificazione dei detti uffici, che assumono la nuova denominazione di: ufficio del registro atti civili di Palermo;

dal 23 novembre al 2 dicembre 1992: ufficio del registro di Cerignola, a causa dei lavori agli impianti ed alle strutture murarie dei locali del detto ufficio;

in data 5 dicembre 1992: conservatoria dei registri immobiliari di Palermo e ufficio del registro di Siracusa a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali dei detti uffici;

in data 7 dicembre 1992: ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto di Trapani, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici, presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari, degli uffici del registro e dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto sottoindicati è accertato come segue:

DAL 9 AL 22 NOVEMBRE 1992

*Regione Abruzzo.*

conservatoria dei registri immobiliari di Pescara.

IN DATA 28 NOVEMBRE 1992

*Regione Sicilia:*

ufficio del registro di Petralia Sottana.

IN DATA 1° E 2 DICEMBRE 1992

*Regione Sicilia:*

ufficio del registro atti pubblici di Palermo;
ufficio del registro atti privati di Palermo.

DAL 23 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE 1992

*Regione Puglia:*

ufficio del registro di Cerignola.

IN DATA 5 DICEMBRE 1992

*Regione Sicilia:*

conservatoria dei registri immobiliari di Palermo;
ufficio del registro di Siracusa.

IN DATA 7 DICEMBRE 1992

*Regione Sicilia:*

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1993

*Il Ministro:* GORIA

**93A0253**

---

DECRETO 15 gennaio 1993

**Autorizzazione a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale da parte delle organizzazioni aderenti alla Confesercenti - Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in base al quale le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), istituite da almeno cinque anni, possono costituire centri autorizzati di assistenza fiscale alle imprese;

Visto l'art. 78, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in base al quale le organizzazioni territoriali e/o di categoria aderenti alle associazioni sindacali precedentemente indicate possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei predetti «Centri autorizzati di assistenza fiscale» previa delega irrevocabile della propria associazione nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Viste le richieste di autorizzazione alla costituzione di centri autorizzati di assistenza fiscale presentate dalle organizzazioni aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti, distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto;

Viste le deleghe distintamente indicate nell'art. 1 del presente decreto con le quali la Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti, ha delegato irrevocabilmente le predette organizzazioni a costituire società per l'esercizio dell'attività di centro autorizzato di assistenza fiscale;

Considerato che le organizzazioni richiedenti aderiscono alla Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale della predetta Confederazione, e che la Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti, costituita il 14 febbraio 1980 è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come documentato con nota 14 gennaio 1993 del predetto Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate a costituire centri autorizzati di assistenza fiscale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 78 della legge n. 413 del 1991, le seguenti organizzazioni territoriali aderenti alla Confederazione italiana attività commerciali, turistiche e dei servizi - Confesercenti:

1) Confesercenti - Associazione provinciale di Trento, con sede in Trento, località Centochiavi n. 53, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppe Tomasoni (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

2) Confesercenti - Associazione provinciale di Bolzano, con sede in Bolzano, via Macello n. 26/A, legalmente rappresentata dal presidente dott. Federico Steinhaus (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 28 dicembre 1992);

3) Confesercenti - Associazione circondariale di Rimini, con sede in Rimini, via Clementini n. 31, legalmente rappresentata dal presidente sig. Massimo Paganelli (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

4) Confesercenti - Associazione provinciale di Bologna, con sede in Bologna, via Commercio Associato n. 30, legalmente rappresentato dal presidente signor Giorgio Guerra (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

5) Confesercenti - Associazione provinciale di Ferrara, con sede in Ferrara, via Pomposa n. 62, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gianni Orlandini (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

6) Confesercenti - Associazione provinciale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, via Ginzburg n. 8, legalmente rappresentata dal presidente signor Giovanni Mattioli (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

7) Confesercenti - Associazione provinciale di Ravenna, con sede in Ravenna, via Salara n. 19, legalmente rappresentata dal presidente sig. Enzo Poni (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

8) Confesercenti - Associazione provinciale di Cesena, con sede in Cesena, via Roverella n. 1, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giampiero Fabbri (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

9) Confesercenti - Associazione provinciale di Piacenza, con sede in Piacenza, via P. Casati n. 10/12, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Maria Giovenale (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

10) Confesercenti - Associazione provinciale di Forlì, con sede in Forlì, via Grado n. 2, legalmente rappresentata dal presidente sig. Stenio Antonelli (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

11) Confesercenti - Associazione regionale dell'Emilia, con sede in Bologna, via Don Giuseppe Bedetti n. 26, Zona Arcoveggio, legalmente rappresentata dal presidente sig. Guido Pedrelli (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

12) Confesercenti - Associazione mandamentale di Imola, con sede in Imola, via Cavour n. 111, legalmente rappresentata dal presidente sig. Valerio Stanziani (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

13) Confesercenti - Associazione provinciale di Parma, con sede in Parma, via del Consorzio n. 10, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Lina Tragni (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

14) Confesercenti - Associazione provinciale di Modena, con sede in Modena, via Santi n. 8 ang. via C. Costa, legalmente rappresentata dal presidente signor Italo Masala (richiesta di autorizzazione presentata in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

15) Confesercenti Varesina - Associazione provinciale di Varese, con sede in Varese, via Robioni n. 39, legalmente rappresentata dal presidente dott. Antonio Simonetto (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

16) Confesercenti - Associazione provinciale di Milano, con sede in Milano, via Pasteur n. 16, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vittorio Manganini (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

17) Confesercenti - Associazione provinciale di Bergamo, con sede in Bergamo, via A. Ponchielli n. 3/5, legalmente rappresentata dal presidente sig. Angelo Tavecchio (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

18) Confesercenti - Associazione provinciale di Como, con sede in Como, viale Masia n. 79, legalmente rappresentata dal presidente sig. Agostino Galimberti (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

19) Confesercenti - Associazione provinciale di Brescia, con sede in Brescia, via Salgari n. 2/6, legalmente rappresentata dal presidente sig. Piergiorgio Piccoli (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

20) Confesercenti - Associazione provinciale di Cremona, con sede in Cremona, via Beltrami n. 18, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gianni Fervari (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

21) Confesercenti - Associazione provinciale di Mantova, con sede in Mantova, via Parma n. 18/C, legalmente rappresentata dal presidente sig. Claudio Bressan (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

22) Confesercenti - Associazione provinciale di Sondrio, con sede in Sondrio, via Pio Rajna n. 5, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giacinto Delcuratolo (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

23) Confesercenti - Associazione mandamentale di Val di Magra, con sede in Sarzana, via Torrione San Francesco n. 21, legalmente rappresentata dal presidente sig. Renzo Grassi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

24) Confesercenti - Associazione provinciale di Savona, con sede in Savona, via Paleocapa n. 3/4, legalmente rappresentata dal presidente sig. Luciano Tizzi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

25) Confesercenti - Associazione provinciale di La Spezia, con sede in La Spezia, via Cernaia n. 14, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Maria Luisa Castropignano (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

26) Confesercenti - Associazione provinciale di Imperia, con sede in Imperia, via Bonfante n. 29, legalmente rappresentata dal presidente sig. Umberto Volponi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

27) Confesercenti - Associazione regionale della Liguria, con sede in Genova, via Caffaro n. 3/8, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Bottino (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

28) Confesercenti - Associazione provinciale di Genova, con sede in Genova, via Caffaro n. 3/12, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giorgio Calamari (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

29) Confesercenti - Associazione provinciale di Venezia, con sede in Venezia-Mestre, via A. Costa n. 20, legalmente rappresentata dal presidente sig. Piergiovanni Brunetta (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

30) Confesercenti - Comitato regionale del Veneto, con sede in Padova, via Valgimigli n. 11, legalmente rappresentata dal presidente sig. Claudio Ferro (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

31) Confesercenti - Associazione provinciale di Trieste, con sede in Trieste, via Battisti n. 82, legalmente rappresentata dal presidente sig. Bruno Mecchia (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

32) Confesercenti - Associazione provinciale di Udine, con sede in Udine, viale Trieste n. 176, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alberto Virgilio (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

33) Confesercenti - Associazione provinciale di Pordenone, con sede in Pordenone, viale Libertà n. 2/A, legalmente rappresentata dal presidente sig. Elio Manarini (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

34) Confesercenti - Associazione provinciale di Belluno, con sede in Belluno, via Cipro n. 13, legalmente rappresentata dal presidente sig. Eliseo Boito (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

35) Confesercenti - Associazione provinciale di Rovigo, con sede in Rovigo, via Costituzione n. 4/D, legalmente rappresentata dal presidente sig. Remigio Lucchin (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

36) Confesercenti - Associazione provinciale di Padova, con sede in Padova, via Savelli n. 8, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Temil (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

37) Confesercenti - Associazione provinciale di Treviso, con sede in Treviso, via Barberia n. 35, legalmente rappresentata dal presidente sig. Dorino Bertelli (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

38) Confesercenti - Associazione provinciale di Vicenza, con sede in Vicenza, viale San Lazzaro n. 95, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Ornella Vezzaro (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

39) Confesercenti - Associazione provinciale di Verona, con sede in Verona, via Catania n. 5, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Aventino (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

40) Confesercenti - Associazione mandamentale di Montecatini-Valdinievole, con sede in Montecatini Terme, via Ariosto n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Moreno Mencarelli (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

41) Confesercenti - Associazione mandamentale della Versilia, con sede in Viareggio, via De Amicis n. 60, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alfonso Pertici (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

42) Confesercenti - Associazione provinciale di Lucca, con sede in Lucca, piazza Curtatone n. 121, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppe Marchi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

43) Confesercenti - Associazione provinciale di Siena, con sede in Siena, viale Toselli n. 74, legalmente rappresentata dal presidente sig. Marco Senni Fusi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

44) Confesercenti - Associazione regionale della Toscana, con sede in Firenze, via Pistoiese n. 155, legalmente rappresentata dal presidente sig. Massimo Vivoli (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

45) Confesercenti - Associazione provinciale di Firenze, con sede in Firenze, piazza Pier Vettori n. 8/9/10, legalmente rappresentata dal presidente sig. Sante Collesano (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

46) Confesercenti - Associazione mandamentale del Tirreno, Val di Cornia e Isola d'Elba, con sede in Piombino, via G. Bruno n. 49/B1, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alberto Coradazzi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

47) Confesercenti - Associazione mandamentale di Pistoia, con sede in Pistoia, via Galvani n. 1, legalmente rappresentata dal presidente sig. Edoardo Carobbi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

48) Confesercenti - Associazione mandamentale di Prato, con sede in Prato, via Snat'Antonio n. 30, legalmente rappresentata dal presidente sig. Marco Tofani (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

49) Confesercenti - Associazione provinciale di Livorno, con sede in Livorno, via Pieroni n. 26, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vladimiro Cesarini (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

50) Confesercenti - Associazione provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto, via dei Barberi n. 108, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gabbriello Maggi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

51) Confesercenti - Associazione provinciale di Arezzo, con sede in Arezzo, via Fiorentina n. 240, legalmente rappresentata dal presidente sig. Piero Franchini (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

52) Confesercenti - Associazione provinciale di Massa Carrara, con sede in Massa, viale Roma n. 3/2, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuliano Minuto (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

53) Confesercenti - Associazione provinciale di Pisa, con sede in Pisa, viale Gramsci, gall. B/14, legalmente rappresentata dal presidente sig. Auro Rossi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

54) Confesercenti - Associazione provinciale di Frosinone, con sede in Frosinone, via A. Paleario n. 5, legalmente rappresentata dal presidente sig. Silvio Guerri (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

55) Confesercenti - Associazione provinciale venditori ambulanti e dettaglianti, con sede in Roma, via Francesco Negri n. 7, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alfredo Bucchi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

56) Confesercenti - Associazione regionale del Lazio con sede in Roma, via Messina n. 19, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppe Gangemi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

57) Confesercenti - Associazione provinciale di Latina, con sede in Latina, via Eroi del Lavoro n. 12, legalmente rappresentata dal presidente sig. Nilo Sangiorgi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

58) Confesercenti - Associazione provinciale di Viterbo, con sede in Viterbo, via Rossini n. 22, legalmente rappresentata dal presidente sig. Fausto Natali (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

59) Confesercenti - Associazione provinciale di Roma, con sede in Roma, via Alessandria n. 112, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppe Sinigaglia (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

60) Confesercenti - Associazione provinciale di Macerata, con sede in Civitanova Marche, via Sabotino n. 23, legalmente rappresentata dal presidente sig. Andrea Pasquare (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

61) Confesercenti - Associazione provinciale di Ancona, con sede in Ancona, via Giannelli n. 22, legalmente rappresentata dal presidente sig. Dino Coltrinari (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

62) Confesercenti - Associazione provinciale di Pesaro, con sede in Pesaro, via Salvo D'Acquisto n. 7, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giorgio Balestrieri (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

63) Confesercenti - Associazione regionale Marche, con sede in Ancona, via Matteotti n. 85, legalmente rappresentata dal presidente sig. Francesco Caprioli (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

64) Confesercenti - Associazione provinciale di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, via Vidacilio n. 26, legalmente rappresentata dal presidente sig. Antonio Casilio (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

65) Confesercenti - Associazione provinciale di Cagliari, con sede in Cagliari, via Maddalena n. 28, legalmente rappresentata dal presidente sig. Celestino (noto Celeste) Artizzu (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

66) Confesercenti - Associazione provinciale di Nuoro, con sede in Nuoro, via L. da Vinci n. 40, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppino Meloni (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

67) Confesercenti - Associazione provinciale di Oristano, con sede in Oristano, via Amsicora, legalmente rappresentata dal presidente sig. Osvaldo Pinna (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

68) Confesercenti - Associazione provinciale di Sassari, con sede in Sassari, via Cavour n. 88, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vittorio Nonis (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

69) Confesercenti - Associazione provinciale della Sardegna, con sede in Cagliari, via G. M. Angioy n. 34, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giuseppe Boi (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

70) Confesercenti - Associazione provinciale dell'Abruzzo, con sede in Pescara, lungomare Cristoforo Colombo n. 52 (zona Porta Nuova), legalmente rappresentata dal commissario straordinario sig. Filiberto Cianci (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

71) Confesercenti - Associazione provinciale di Pescara, con sede in Pescara, lungomare Cristoforo Colombo n. 52 (zona Porta Nuova), legalmente rappresentata dal commissario straordinario sig. Filiberto Cianci (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

72) Confesercenti - Associazione provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila, corso V. Emanuele n. 112, legalmente rappresentata dal presidente sig. Mauro Zaffiri (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

73) Confesercenti - Associazione provinciale di Chieti, con sede in Chieti, via Mater Domini n. 25, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gianni D'Onofrio (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

74) Confesercenti - Associazione provinciale di Avezzano, con sede in Avezzano, via XX Settembre n. 288, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Elisa Panella (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

75) Confesercenti - Associazione provinciale di Campobasso, con sede in Campobasso, via Longano n. 20 (traversa via XXIV Maggio), legalmente rappresentata dal presidente sig. Sergio Sulmona (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

76) Confesercenti - Associazione provinciale di Isernia, con sede in Isernia, traversa 4 Cantoni n. 19, legalmente rappresentata dal presidente sig. Salvatore Migliaccio (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

77) Confesercenti - Associazione provinciale di Teramo, con sede in Teramo, via Raneiro n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Laura Di Sabatino (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

78) Confesercenti - Associazione provinciale del Piemonte, con sede in Torino, via Carlo Ignazio Giulio n. 31, legalmente rappresentata dal presidente sig. Vincenzo Crocco (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

79) Confesercenti - Associazione provinciale di Asti, con sede in Asti, via Migliavacca n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Mario Accomasso (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

80) Confesercenti - Associazione provinciale di Alessandria, con sede in Alessandria, via Bergamo n. 8, legalmente rappresentata dal presidente sig.ra Franca Oddone (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

81) Confesercenti - Associazione provinciale di Biella, con sede in Biella, piazza Fiume n. 3, legalmente rappresentata dal presidente sig. Alfredo Pino (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

82) Confesercenti - Associazione provinciale di Torino, con sede in Torino, corso Principe Eugenio n. 7/D, legalmente rappresentata dal presidente sig. Gian Luigi Bonino (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

83) Confesercenti - Associazione provinciale di Novara, con sede in Novara, Baluardo Lamarmora n. 2/B, legalmente rappresentata dal presidente sig. Giovanni Barbero (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992);

84) Confesercenti - Associazione provinciale di Vercelli, con sede in Vercelli, viale Garibaldi n. 15, legalmente rappresentata dal presidente sig. Claudio Cattin (richiesta di autorizzazione in data 4 gennaio 1993; delega irrevocabile del 30 dicembre 1992).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1993

*Il Ministro:* GORIA

93A0287

DECRETO 16 gennaio 1993.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di dicembre 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di dicembre 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di dicembre 1992 è accertato come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Dollaro USA | Lit. | 1.415,169 |
| Marco tedesco | » | 894,040 |
| Franco francese | » | 262,154 |
| Fiorino olandese | » | 795,173 |
| Franco belga | » | 43,457 |
| Lira sterlina | » | 2.192,203 |
| Lira irlandese | » | 2.360,004 |
| Corona danese | » | 231,061 |
| Dracma greca | » | 6,760 |
| E.C.U. | » | 1.749,508 |
| Dollaro canadese | » | 1.112,460 |
| Yen giapponese | » | 11,411 |
| Franco svizzero | » | 994,621 |
| Scellino austriaco | » | 127,065 |
| Corona norvegese | » | 211,010 |
| Corona svedese | » | 204,963 |
| Marco finlandese | » | 274,958 |
| Escudo portoghese | » | 9,958 |
| Peseta spagnola | » | 12,521 |
| Dollaro australiano | » | 975,666 |

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 dicembre 1992, è accertato, per il mese di dicembre 1992, come segue:

| | | |
|---|---|---|
| Afganistan: | | |
| Afgano | Lit. | 22,682 |
| Albania: | | |
| Lek | » | 13,087 |
| Algeria: | | |
| Dinaro algerino | » | 65,531 |
| Angola: | | |
| Kwanza | » | 2,599 |
| Arabia Saudita: | | |
| Riyal Saudita | » | 387,234 |
| Argentina: | | |
| Peso Argentina | » | 1.452,860 |
| Bahrain: | | |
| Dinaro Bahrain | » | 3.812,710 |
| Bangla Desh: | | |
| Taka | » | 36,893 |
| Barbados: | | |
| Dollaro Barbados | » | 715,784 |
| Belize: | | |
| Dollaro Belize | » | 719,830 |
| Bermude: | | |
| Dollaro Bermude | » | 1.438,755 |
| Bhutan: | | |
| Rupia Bhutan | » | 49,929 |
| Birmania: | | |
| Kyat | » | 228,594 |
| Bolivia: | | |
| Peso boliviano | » | 352,421 |
| Botswana: | | |
| Pula | » | 649,550 |
| Brasile: | | |
| Cruzeiro | » | 0,128 |
| Brunei: | | |
| Dollaro Brunei | » | 876,734 |
| Bulgaria: | | |
| Leva | » | 61,450 |
| Burundi: | | |
| Franco Burundi | » | 6,336 |
| C.S.I.: | | |
| Rublo (Market Rate) | » | 3,431 |
| C.S.I.: | | |
| Rublo (U.) | » | 2.569,654 |
| Cambogia: | | |
| Riel | » | 0,719 |
| Capoverde: | | |
| Escudo Capoverde | » | 22,471 |
| Caraibi: | | |
| Dollaro Caraibi | » | 532,914 |
| Cayman Isole: | | |
| Dollaro Cayman | » | 1.685,751 |

| Paese / Valuta | | Valore |
|---|---|---|
| Cecoslovacchia | | |
| Corona cecoslovacca | Lit | 50,530 |
| Cile: | | |
| Peso cileno | » | 3,794 |
| Cina | | |
| Renminbi | » | 245,877 |
| Cipro: | | |
| Lira cipriota | » | 3.065,996 |
| Colombia: | | |
| Peso colombiano | » | 1,784 |
| Comun. Finanz. Africana: | | |
| Franco C.F.A | » | 5,376 |
| Corea del Nord: | | |
| Won | » | 669,689 |
| Corea del Sud | | |
| Won | » | 1,822 |
| Costa Rica: | | |
| Colon costaricano | » | 10,508 |
| Cuba: | | |
| Peso cubano | » | 1.900,937 |
| Dominicana: | | |
| Peso dominicano | » | 110,742 |
| Ecuador | | |
| Sucre | » | 0,768 |
| Egitto | | |
| Lira egiziana | » | 437,170 |
| El Salvador: | | |
| Colon salvadoregno | » | 164,901 |
| Emirati Arabi Uniti: | | |
| Dirham Emirati Arabi | » | 391,372 |
| Etiopia: | | |
| Birr | » | 290,607 |
| Filippine. | | |
| Peso filippino | » | 58,397 |
| Gambia: | | |
| Dalasi | » | 164,714 |
| Ghana: | | |
| Cedi | » | 2,825 |
| Giamaica: | | |
| Dollaro Giamaica | » | 65,438 |
| Gibuti: | | |
| Franco Gibuti | » | 8,178 |
| Giordania: | | |
| Dinaro giordano | » | 2.132,827 |
| Guatemala: | | |
| Quetzal | » | 268,860 |
| Guinea Bissau: | | |
| Peso Guinea Bissau | » | 0,287 |
| Guinea Conakry: | | |
| Franco Guinea | » | 1,772 |
| Guyana: | | |
| Dollaro Guyana | » | 11,740 |
| Haiti: | | |
| Gourde | » | 136,463 |
| Honduras. | | |
| Lempira | » | 244,261 |
| Hong Kong. | | |
| Dollaro Hong Kong | » | 185,941 |
| India | | |
| Rupia indiana | Lit | 49,929 |
| Indonesia | | |
| Rupia indonesiana | » | 0,693 |
| Iran | | |
| Rial iraniano | » | 22,348 |
| Iraq: | | |
| Dinaro iracheno | » | 3.793,162 |
| Islanda | | |
| Corona islandese | » | 22,940 |
| Israele: | | |
| Shekel | » | 536,027 |
| Jugoslavia: | | |
| Nuovo dinaro jugoslavo | » | 1,919 |
| Kenia: | | |
| Scellino keniota | » | 39,832 |
| Kuwait: | | |
| Dinaro Kuwait | » | 4.798,303 |
| Laos: | | |
| Nuovo Kip | » | 2,013 |
| Libano: | | |
| Lira libanese | » | 0,780 |
| Liberia: | | |
| Dollaro liberian | » | 1.438,755 |
| Libia: | | |
| Dinaro libico | » | 5.036,106 |
| Macao: | | |
| Pataca | » | 180,111 |
| Madagascar: | | |
| Franco Rep. malgascia | » | 0,787 |
| Malawi: | | |
| Kwacha | » | 339,824 |
| Malaysia: | | |
| Ringgit | » | 560,495 |
| Maldive: | | |
| Rufiyaa | » | 122,257 |
| Malta: | | |
| Lira maltese | » | 3.928,261 |
| Marocco: | | |
| Dirham Marocco | » | 175,564 |
| Mauritania: | | |
| Ouguiya | » | 13,644 |
| Mauritius: | | |
| Rupia Mauritius | » | 87,442 |
| Messico: | | |
| Peso messicano | » | 0,461 |
| Mongolia: | | |
| Tugrik | » | 35,991 |
| Mozambico: | | |
| Metical | » | 0,526 |
| Nepal: | | |
| Rupia nepalese | » | 30,874 |
| Nicaragua: | | |
| Cordoba | » | 287,932 |
| Nigeria: | | |
| Naira | » | 71,261 |
| Nuova Zelanda: | | |
| Dollaro neozelandese | » | 743,298 |

| | | |
|---|---|---|
| Oman: | | |
| Rial Oman | Lit. | 3.734,033 |
| Pakistan: | | |
| Rupia pakistana | » | 56,313 |
| Panama: | | |
| Balboa | » | 1.438,755 |
| Papua Nuova Guinea: | | |
| Kina | » | 1.462,149 |
| Paraguay: | | |
| Guarani | » | 0,900 |
| Peru: | | |
| New Sol | » | 882,884 |
| Polinesia Francese: | | |
| Franco C.F.P. | » | 14,994 |
| Polonia: | | |
| Zloty | » | 0.093 |
| Qatar: | | |
| Riyal Qatar | » | 394,880 |
| Romania: | | |
| Leu | » | 3,358 |
| Rwanda: | | |
| Franco Ruanda | » | 10,226 |
| Sao Tome: | | |
| Dobra | » | 5,998 |
| Seychelles: | | |
| Rupia Seychelles | » | 278,237 |
| Sierra Leone: | | |
| Leone | » | 2,808 |
| Singapore: | | |
| Dollaro Singapore | » | 876,734 |
| Siria: | | |
| Lira siriana | » | 68,559 |
| Slovenia: | | |
| Tallero Slovenia | » | 15,077 |
| Somalia: | | |
| Scellino somalo | » | 0,549 |
| Sri Lanka: | | |
| Rupia Sri Lanka | » | 32,299 |
| Sud Africa: | | |
| Rand | » | 478,662 |
| Sudan: | | |
| Dinaro sudanese | » | 143,965 |
| Surinam: | | |
| Fiorino Surinam | » | 806,551 |
| Taiwan: | | |
| Dollaro Taiwan | » | 56,527 |
| Tanzania: | | |
| Scellino Tanzania | » | 4,389 |
| Thailandia: | | |
| Baht | » | 56,475 |
| Trinidad e Tobago: | | |
| Dollaro Trinidad e Tobago | » | 316,209 |
| Tunisia: | | |
| Dinaro tunisino | » | 1.559,835 |
| Turchia: | | |
| Lira turca | » | 0,174 |
| Uganda: | | |
| Scellino ugandese | » | 1,182 |
| Ungheria: | | |
| Forint | Lit. | 17,402 |
| Uruguay: | | |
| Peso uruguaiano | » | 0,418 |
| Venezuela: | | |
| Bolivar | » | 18,232 |
| Vietnam: | | |
| Dong | » | 0,133 |
| Yemen Meridionale: | | |
| Dinaro Yemen | » | 3.108,868 |
| Yemen Settentrionale: | | |
| Rial | » | 87,251 |
| Zaire: | | |
| Zaire | » | 0,001 |
| Zambia: | | |
| Kwacha | » | 4,606 |
| Zimbabwe: | | |
| Dollaro Zimbabwe | » | 268,346 |

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 1993

*Il Ministro:* GORIA

93A0254

DECRETO 19 gennaio 1993.

**Proroga, limitatamente all'anno 1993, del termine per la presentazione della dichiarazione d'inizio di attività e per il pagamento dell'imposta sugli spettacoli e della connessa imposta sul valore aggiunto.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale, il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonchè per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1992, con il quale si è proceduto alla determinazione forfetaria degli imponibili e alla fissazione dei criteri applicativi dell'imposta sugli spettacoli e della connessa imposta sul valore aggiunto ai corrispettivi dell'esercizio delle attrazioni viaggianti;

Considerato che le associazioni di categoria hanno rappresentato la difficoltà di adempiere entro il termine del 20 gennaio all'obbligo di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività e di pagamento dei tributi da parte degli esercenti le attrazioni viaggianti;

Ravvisata l'opportunità di prorogare al 20 febbraio 1993 il termine per l'effettuazione degli adempimenti suindicati;

Decreta:

Il termine per la presentazione della dichiarazione d'inizio di attività e per il pagamento dell'imposta sugli spettacoli e della connessa imposta sul valore aggiunto, fissato al 20 gennaio con la regolamentazione approvata con il decreto ministeriale 29 dicembre 1992, limitatamente all'anno 1993, è prorogato al 20 febbraio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 1993

*Il Ministro:* GORIA

93A0317

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 dicembre 1992.

**Codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci degli istituti autonomi per le case popolari, ai fini di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro datato 10 ottobre 1986, concernente l'approvazione dello schema di bilancio-tipo e annesso regolamento degli Istituti autonomi per le case popolari;

Visto che in detto schema di bilancio-tipo non è stata apposta la codificazione dei singoli capitoli di entrata e di spesa;

Visto l'art 26, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, che demanda al Ministro del tesoro il coordinamento dei conti degli enti appartenenti al settore pubblico allargato;

Considerata la necessità di provvedere alla codificazione dei capitoli del bilancio degli Istituti autonomi per le case popolari (o comunque denominati), al fine di consentire la predisposizione del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa di cui al comma 5 dell'art. 30 della citata legge n. 468 del 1978;

Considerate le conclusioni a cui è pervenuto il gruppo di lavoro interministeriale appositamente costituito con decreto del Ministro del tesoro n. 123564 dell'8 giugno 1992;

Decreta

Gli Istituti autonomi per le case popolari (o comunque denominati), ai fini di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono tenuti a procedere alla codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci secondo l'allegato *A* al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1992

p. *Il Ministro* MALVESTIO

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI PER LA CODIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA DEI BILANCI DEGLI I.A.C.P.

ENTRATE

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1.0.0. | *Entrate derivanti da trasferimenti correnti* |
| 1.1.0. | Trasferimenti da parte dello Stato |
| 1.2.0. | Trasferimenti da parte delle regioni |
| 1.3.0. | Trasferimenti da parte di comuni e della provincia |
| 1.4.0. | Trasferimenti da parte di altri enti |
| 2.0.0. | *Altre entrate* |
| 2.1.0. | Vendita di beni e servizi |
| | 2.1.1 Ricavi dalla vendita di materiali e scorte |
| | 2.1.2 Corrispettivi per servizi diversi |
| 2.2.0. | Redditi e proventi patrimoniali |
| | 2.2.1 Canoni di locazione |
| | 2.2.2 Canoni diversi |
| | 2.2.3 Proventi delle partecipazioni |
| | 2.2.4. Interessi su titoli a reddito fisso |
| | 2.2.5 Interessi su depositi |
| | 2.2.6 Interessi da assegnatari |
| | 2.2.7 Interessi da cessionari |
| | 2.2.8 Interessi attivi diversi |
| 2.3.0 | Poste correttive e compensative di spese correnti |
| | 2.3.1 Recuperi a rimborsi diversi |
| | 2.3.2 Rimborsi della gestione speciale |
| 2.4.0 | Altre entrate correnti |
| 3.0.0 | *Entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti* |
| 3.1.0 | Alienazione di beni immobili e diritti reali |
| 3.2.0 | Alienazione di immobilizzazioni tecniche |
| 3.3.0. | Realizzo di valori mobiliari |
| | 3.3.1. Cessioni di partecipazioni azionarie |
| | 3.3.2 Realizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato |
| | 3.3.3 Realizzo di obbligazioni, cartelle fondiarie e altri titoli a reddito fisso |
| 3.4.0 | Riscossione di crediti e anticipazioni |
| 3.5.0. | Altre entrate in c/capitale |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 4.0.0. | *Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale* |
| 4.1.0. | Trasferimenti da Stato |
| 4.2.0. | Trasferimento da regioni |
| 4.3.0. | Trasferimenti da comuni e provincia |
| 4.4.0. | Trasferimenti da altri enti del settore pubblico |
| 4.5.0. | Trasferimenti da parte di altri enti |
| 5.0.0. | *Accensione di prestiti* |
| 5.1.0. | Assunzione di mutui |
| | 5.1.1. da Cassa D.P. |
| | 5.1.2. da altri |
| 5.2.0. | Assunzione di altri debiti finanziari |
| | 5.2.1. Anticipazioni da banche |
| | 5.2.2. Anticipazioni da enti diversi |
| | 5.2.3. Depositi cauzionali |
| | 5.2.4. I.V.A. |
| | 5.2.5. Altri |
| 6.0.0. | *Partite di giro* |
| 6.1.0. | Entrate aventi natura di partite di giro |
| | 6.1.1. Ritenute erariali |
| | 6.1.2. Ritenute assicurative e previdenziali |
| | 6.1.3. Altre ritenute |
| | 6.1.4. Prelevamenti dalla Tesoreria statale |
| | 6.1.5. Altre partite di giro |

SPESE

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 1.0.0. | *Spese correnti* |
| 1.1.0. | Spese per gli organi dell'ente |
| 1.2.0. | Oneri per il personale in servizio |
| 1.3.0. | Oneri per il personale in quiescenza |
| 1.4.0. | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi |
| | 1.4.1. Acquisto di materiali e scorte |
| | 1.4.2. Spese per il funzionamento degli uffici |
| | 1.4.3. Spese diverse di amministrazione |
| 1.5.0. | Spese per prestazioni istituzionali |
| 1.6.0. | Oneri finanziari |
| | 1.6.1. Interessi su debiti verso banche |
| | 1.6.2. Interessi su mutui |
| | 1.6.3. Interessi ed oneri finanziari diversi |
| 1.7.0. | Oneri tributari |
| 1.8.0. | Poste correttive e compensative di entrate correnti |
| | 1.8.1. Rientri finanziari a favore Stato CER per gestione speciale |
| | 1.8.2. Interessi da cessionari a favore Stato CER per gestione speciale |
| 1.9.0. | Spese non classificabili in altre voci |
| 2.0.0. | *Spese in c/capitale* |
| 2.1.0. | Acquisizione beni in uso durevole e opere immobiliari |
| 2.2.0. | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche |
| 2.3.0. | Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari |
| | 2.3.1. Acquisto di partecipazioni azionarie |
| | 2.3.2. Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato |
| | 2.3.3. Acquisto di obbligazioni, cartelle fondiarie e altri titoli a reddito fisso |
| 2.4.0. | Concessioni di crediti e anticipazioni |
| 2.5.0. | Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio |
| 3.0.0. | *Estinzioni di mutui e anticipazioni* |
| 3.1.0. | Rimborsi di mutui |
| 3.2.0. | Rimborsi di anticipazioni passive |
| 3.3.0. | Estinzione di debiti diversi |
| | 3.3.1. Depositi cauzionali |
| | 3.3.2. Stato CER per gestione speciale |
| | 3.3.3. Estinzione di altri debiti |
| 4.0.0. | *Partite di giro* |
| 4.1.0. | Spese aventi natura di partite di giro |
| | 4.1.1. Ritenute erariali |
| | 4.1.2. Ritenute assicurative e previdenziali |
| | 4.1.3. Altre ritenute |
| | 4.1.4. Versamenti presso la Tesoreria statale |
| | 4.1.5. Altre partite di giro |

**93A0209**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 29 ottobre 1992.

**Disposizioni concernenti i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 68, relativa alla ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 30 luglio 1985, n. 404, recante: «Provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto» ed in particolare l'art. 2, che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 68, concernente la «Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi»;

Visto l'art. 11 di quest'ultima legge;

Visto in particolare il comma 1, lettera *a)*, del succitato articolo, in base al quale il Ministro dei trasporti stabilisce annualmente con proprio decreto i criteri per la concessione e l'erogazione dei benefici previsti dalla stessa legge nonché i tempi e le modalità per la presentazione delle relative domande;

Considerato che i criteri di ordine generale da adottare nell'applicazione della suddetta legge devono essere individuati in stretta connessione con le finalità indicate nell'art. 1 della medesima legge;

Considerata altresì la necessità di individuare per i diversi settori di applicazione dei criteri specifici per il perseguimento delle singole finalità;

Sentito il parere del comitato centrale per l'albo formulato nella seduta del 23 luglio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in data 23 settembre 1992;

Decreta:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

1. Con il termine legge indicato genericamente nel presente decreto si intende, salvo che non sia diversamente precisato, la legge 5 febbraio 1992, n. 68.

2. Con il termine albo indicato genericamente nel presente decreto si intende, salvo che non sia diversamente precisato, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Con il termine sezione speciale dell'albo indicato genericamente nel presente decreto si intende la sezione di cui all'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, che integra l'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ed il cui regolamento di esecuzione è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155.

Art. 2.

1. Ai fini della concessione dei benefici della legge non saranno prese in considerazione le domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

*Disposizioni particolari per la concessione di incentivi per la fusione di imprese esistenti*

1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi risultanti a seguito delle fusioni e dei conferimenti di cui all'art. 3, comma 1, della legge effettuati a partire dal 1° gennaio 1992 da due o più imprese che alla data della fusione o del conferimento risultino iscritte da almeno tre anni all'albo e titolari di autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui all'art. 3, comma 2, della legge in relazione all'acquisto e all'acquisizione in locazione con facoltà di compera di autoveicoli (o complessi di veicoli) effettuati in data successiva a quella della fusione o del conferimento.

2. Le domande presentate dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo (redatte conformemente al modello *A)* verranno graduate, ai fini dell'accoglimento nell'ambito dei contingenti determinati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge, secondo il criterio di priorità della maggiore anzianità media di iscrizione all'albo delle imprese che hanno effettuato le fusioni o i conferimenti. Nel caso di ulteriore parità, si adotterà il criterio della maggiore anzianità media d'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 4.

*Disposizioni particolari per la concessione di incentivi per la costituzione di nuovi consorzi o cooperative*

1. Le imprese iscritte all'albo alla data del 27 febbraio 1992 e titolari alla medesima data di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, che non siano già state associate in cooperative o consorzi successivamente alla data del 27 agosto 1990 e che si siano associate o si associno successivamente al 27 febbraio 1992 o aderiscano a cooperative o consorzi già esistenti in ogni caso iscritti alla sezione speciale dell'albo, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui all'art. 4, comma 1, della legge in relazione all'acquisto o all'acquisizione in locazione con facoltà di compera di autoveicoli (o complessi di veicoli) effettuati in data successiva a quella dell'associazione o adesione in cooperativa o consorzio.

2. Le domande presentate dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo (redatte conformemente al modello *B)* verranno graduate, ai fini dell'accoglimento nell'ambito dei contingenti determinati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge, secondo il criterio di priorità della maggiore anzianità di iscrizione all'albo delle imprese richiedenti. Nel caso di ulteriore parità, si adotterà il criterio della maggiore anzianità d'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 5.

*Disposizioni particolari per la concessione di agevolazioni per le imprese strutturate*

1. Le imprese iscritte all'albo anteriormente alla data del 28 febbraio 1989 e titolari alla medesima data di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli (o complessi di veicoli) di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, nonché le cooperative ed i consorzi iscritti alla sezione speciale dell'albo, possono essere autorizzate a contrarre mutui di cui all'art. 6, comma 1, della legge per l'effettuazione in data successiva al 27 febbraio 1992 degli investimenti di cui al predetto art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge sulla base di un programma dettagliato soggetto all'approvazione del Ministro dei trasporti, sentito il parere del comitato tecnico di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, della legge.

2. Le domande presentate dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo (redatte conformemente al modello *C)* verranno graduate, ai fini dell'accoglimento nell'ambito dei contingenti determinati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge, secondo il criterio di priorità della maggiore consistenza degli investimenti, con riferimento all'ammontare globale della spesa; a tal fine gli investimenti per importi superiori a 4 miliardi di lire saranno considerati equivalenti a quelli di importo pari a 4 miliardi di lire. Nel caso di parità si adotterà il criterio della maggiore anzianità di iscrizione all'albo per le imprese mentre per le cooperative ed i consorzi si farà riferimento alla data di costituzione della forma associativa, non computando l'anzianità eventualmente maturata in epoca antecedente alla data in cui è divenuto operativo l'albo nazionale degli autotrasportatori. Nel caso di ulteriore parità si adotterà il criterio della maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 6.

*Disposizioni particolari per la concessione di agevolazioni per la formazione professionale*

1. Le imprese, le cooperative ed i consorzi iscritti all'albo o alla sezione speciale dell'albo possono ottenere le agevolazioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge a seguito della realizzazione per i propri dipendenti o soci d'opera di corsi di formazione professionale della durata minima di trecento ore sulla base dei programmi previsti dallo stesso articolo della legge.

2. Le domande presentate dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo (redatte conformemente al modello *D)* verranno graduate, ai fini dell'accoglimento nell'ambito dei contingenti determinati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge, secondo il criterio di priorità della maggiore anzianità d'iscrizione all'albo per le imprese mentre per le cooperative ed i consorzi si farà riferimento alla data di costituzione della forma associativa, non computando l'anzianità eventualmente maturata in epoca antecedente alla data in cui è divenuto operativo l'albo nazionale degli autotrasportatori. Nel caso di parità si adotterà il criterio della maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 7.

*Disposizioni particolari per la concessione di incentivi per la cessazione dell'attività*

1. Gli imprenditori, anche se soci di cooperative o consorzi, iscritti all'albo almeno dal 27 febbraio 1987, titolari alla medesima data dell'autorizzazione all'autotrasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli (o complessi di veicoli) di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi, possono accedere ai benefici di cui all'art. 9, commi 1, 5 e 9, della legge a condizione che:

*a)* esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti con la disponibilità di un solo autoveicolo, sottoposto a regolare revisione annuale;

*b)* si impegnino a cessare definitivamente l'attività di autotrasporto in età compresa tra i 60 ed i 65 anni, se uomini e tra i 55 ed i 60 anni se donne nell'anno di riferimento del beneficio richiesto, nei termini che verranno indicati nelle comunicazioni di ammissibilità delle domande di cui all'art. 10 del presente decreto;

*c)* si impegnino altresì a procedere agli adempimenti conseguenti alle prescrizioni di cui ai commi 2, 5, 7 e 8 dell'art. 9 della legge.

2. Ai fini dell'esatta individuazione del giorno di cessazione dell'attività fa fede la data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe dell'autoveicolo in disponibilità.

3. Per la determinazione dell'ammontare del beneficio di cui al comma 1 dell'art. 9 della legge si terrà conto dell'età del beneficiario al momento della cessazione dell'attività.

4. Le domande presentate dagli imprenditori di cui al comma 1 del presente articolo (redatte conformemente al modello *E)* verranno graduate, ai fini dell'accoglimento nell'ambito dei contingenti determinati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge, secondo il criterio di priorità della maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Nel caso di ulteriore parità si adotterà il criterio della maggiore anzianità d'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 8.

*Disposizioni particolari per la concessione di agevolazioni a seguito di assunzione di imprenditori monoveicolari*

1. Le imprese iscritte all albo potranno ottenere le agevolazioni di cui all'art. 10, commi 1 e 4, della legge a seguito dell'assunzione alle proprie dipendenze di imprenditori titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli (o complessi di veicoli) di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi che esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi e senza dipendenti e con la disponibilità di un solo autoveicolo.

2. Le domande presentate dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo (redatte conformemente al modello *F)* verranno graduate, ai fini dell'accoglimento nell'ambito dei contingenti determinati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge, secondo il criterio di priorità della maggiore anzianità di iscrizione all'albo delle imprese richiedenti, nel caso di ulteriore parità, si adotterà il criterio della maggiore anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 9.

*Tempi e modalità per la presentazione delle domande*

1. Le domande per la concessione dei benefici di cui agli articoli 3, comma 2, 4, commi 1, 6, 8, 9 e 10 della legge relative all'anno 1992 dovranno essere inviate al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 31 - Via G. Caraci, 36 - 00157 Roma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: allo scopo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

2. Le domande di cui al comma 1 dovranno essere redatte conformemente agli schemi fac-simile di cui agli allegati modelli *A, B, C, D, E, F,* che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 10.

*Adempimenti successivi all'accoglimento delle istanze*

1. Successivamente alla delibera di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, della legge il Ministero dei trasporti notificherà agli interessati:

*a)* l'accoglimento dell'istanza con conseguente:

autorizzazione a contrarre i mutui di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge;

riconoscimento della fiscalizzazione degli oneri sociali, di cui agli articoli 8 e 10;

concessione dei benefici di cui all'art. 9;

*b)* i termini ed i modi entro cui gli istanti dovranno effettuare i prescritti adempimenti e trasmettere la documentazione necessaria per perfezionare i procedimenti di concessione dei benefici.

2. La corresponsione dei benefici previsti dalla legge è subordinata al regolare e puntuale adempimento degli obblighi di cui alla lettera *b)* del precedente punto 1.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1992

*Il Ministro:* TESINI

ALLEGATO 1

*Modello A* Bollo da L. 15.000

*Schema di domanda ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 68/1992*

...l... sottoscritt ............................................. nat ... a ............ .................. il .................. codice fiscale ......................................... residente a .................. in ............................................................ (via o piazza) quale ........................................................................................ (titolare o rappresentante) della ......................................................................................... (denominazione e ragione sociale dell'impresa o società) con sede in ................................................. codice fiscale o partita IVA ................................................... iscritta dal ................ all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di ................................ con il n. ............ ed alla C.C.I.A.A. di ............................... dal ......................... per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi:

C h i e d e

per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, l'autorizzazione a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato per un ammontare complessivo di L. ............................, in relazione all'acquisto o all'acquisizione in locazione con facoltà di compera di n. ............ autoveicoli (o complessi veicolari) ciascuno di massa complessiva superiore a 11.500 kg.;

D i c h i a r a

sotto la propria responsabilità:

*A)* Che l'impresa ..................................................................... si è costituita in data ................................................... a seguito di fusione conferimento delle sottoelencate imprese:

1) .................................................... iscritta dal ................ (denominazione e ragione sociale) all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di ................................ con il n. ............ ed alla C.C.I.A.A. di ............................... dal ......................... per attività di autotrasporto di cose per conto di terzi che alla data della fusione o del conferimento aveva in disponibilità n. ........... veicoli (o complessi di veicoli), ciascuno di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi;

2) .................................................... iscritta dal ................ (denominazione e ragione sociale) all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di ................................ con il n. ............ ed alla C.C.I.A.A. di ............................... dal ......................... per attività di autotrasporto di cose per conto di terzi che alla data della fusione o del conferimento aveva in disponibilità n. ........... veicoli (o complessi di veicoli), ciascuno di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi.

*N.B.* — Se si tratta di più di due imprese indicare i dati delle altre.

*B)* Che i suddetti autoveicoli (o complessi di veicoli) nuovi di fabbrica, hanno una massa complessiva superiore a 11,500 kg e sono muniti di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi

*C)* Di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3, della legge.

Data, .......................

Firma ..................................

La firma del richiedente deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

ALLEGATO 2

*Modello B* Bollo da L. 15.000

*Schema di domanda ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 68/1992*

...l... sottoscritt ............................................. nat ... a ............ .................. il .................. codice fiscale ......................................... residente a .................. in ............................................................ (via o piazza) quale ........................................................................................ (titolare o rappresentante) della ......................................................................................... (denominazione e ragione sociale dell'impresa o società) con sede in ................................................. codice fiscale o partita IVA ................................................... iscritta dal ................ all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di ................................ con il n. ............ ed alla C.C.I.A.A. di ............................... dal ......................... per attività di autotrasporto di cose per conto di terzi:

C h i e d e

per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68, l'autorizzazione a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato per un ammontare complessivo di L. ............................ in relazione all'acquisto o all'acquisizione in locazione con facoltà di compera di n. ............ autoveicoli (o complessi veicolari) ciascuno di massa complessiva superiore a 11.500 kg.

D i c h i a r a

sotto la propria responsabilità:

*A)* Che l'impresa, titolare di autorizzazione al trasporto di cose in conto terzi per veicolo con massa complessiva superiore a 11.500 kg, in data ................................................ si è associata al consorzio o cooperativa.................................................................................... (denominazione) costituit... in data ........................... ed iscritt... dal .................. alla sezione speciale dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di.......................................... con il n. ..............

*B)* Che i suddetti autoveicoli (o complessi di veicoli) nuovi di fabbrica hanno una massa complessiva superiore a 11,500 kg e sono muniti di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi.

*C)* Di essere a conoscenza delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2, alle quali è subordinata la concessione del beneficio richiesto e delle conseguenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 4, commi 3 e 4, della citata legge.

Firma ..................................

La firma del richiedente deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

---

ALLEGATO 3

*Modello C* Bollo da L. 15.000

*Schema di domanda ai sensi dell'art. 6 della legge n. 68/1992*

...l... sottoscritt ............................................. nat ... a ............ .................. il .................. codice fiscale ......................................... residente a .................. in ............................................................ (via o piazza) quale ........................................................................................ (titolare o legale rappresentante) della ......................................................................................... (denominazione e ragione sociale dell'impresa o società, coop. o consor.) con sede in ................................................. codice fiscale o partita IVA ........................ costituita in data ........................................ (solo per coop. e consorzi) come da atto costitutivo allegato iscritta dal ........................................ (solo per imprese o società) all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della

provincia di ........................................... con il n. ............. ed alla C.C.I.A.A. di ............................... dal ......................... per attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Chiede

per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 68/1992, l'autorizzazione a contrarre mutui, con onere di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, in relazione agli investimenti di cui all .......... letter ............ dell'articolo stesso per un importo di L. .........................., come da programma allegato;

Dichiara

sotto la propria responsabilità che l'impresa è titolare di almeno tre autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli (o complessi di veicoli) di massa complessiva superiore a 11,500 kg.

Data, ........................

Firma ...................................

La firma del richiedente deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Allegato: atto costitutivo e programma dettagliato di investimenti.

ALLEGATO 4

*Modello D* Bollo da L. 15.000

*Schema di domanda ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 68/1992*

...l... sottoscritt ................................................ nat ... a.............
......................... il ................... codice fiscale ......................................
residente a .................. in .....................................................................
(via o piazza)
quale ...................................................................................................
(titolare o legale rappresentante)
della ...................................................................................................
(denominazione e ragione sociale dell'impresa, cooperativa o consorzio richiedente)
codice fiscale o partita IVA ..........................................................
con sede in ..........................................................................................
iscritta dal ......... all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di .............. con il n. ............. iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di .............. dal .................. per attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Chiede

per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge, per l'istituzione di un corso di formazione professionale per ...................... dipendenti, il riconoscimento per un biennio della fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione dei dipendenti o dei soci d'opera sottoposti a formazione professionale;

Dichiara

sotto la propria responsabilità che:

*A)* i programmi sono conformi a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 8:

*B)* il personale dell'impresa sottoposto a formazione professionale è inquadrato contrattualmente nel modo seguente:

.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

*c)* la relativa retribuzione complessiva soggetta a contributi da rimborsare da parte dello Stato all'INPS ed all'INAIL è pari a L. ..................

Data, .......................

Firma ....................................

La firma del richiedente deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

ALLEGATO 5

*Modello E* Bollo da L. 15.000

*Schema di domanda ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68/1992*

...l... sottoscritt ................................................ nat ... a .............
.................. il .................. codice fiscale ...........................................
residente a .................. in .......................................................................
(via o piazza)
socio della coop./consorzio ................................................. con sede in ............................ quale titolare dell'impresa ........................ con sede in .................................................. iscritta dal ......................... all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di .........................................con il n. ............. e alla C.C.I.A.A. di............................... dal ......................... per attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Chiede

per l'anno 1992 la concessione dei benefici previsti dall'art. 9, commi 1, 5 e 9, della legge n. 68/1992.

Si impegna a tal fine a cessare la propria attività successivamente alla comunicazione dell'ammissibilità della presente istanza.

Si impegna inoltre a restituire contestualmente la carta di circolazione e le targhe dell'autoveicolo o complesso veicolare in disponibilità nonché ad adempiere alle prescrizioni dei commi 2, 5, 8 ed a trasmettere su richiesta la relativa documentazione;

Dichiara

inoltre sotto la propria responsabilità:

*A)* Di essere titolare dalla data del ................ dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11,500 kg n. ............ insistente sul veicolo .................... targa .................

*B)* Di non avere in disponibilità altri autoveicoli per trasporto di cose oltre quello sopraindicato.

*C)* Di esercitare l'attività di autotrasporto senza dipendenti.

Dichiara infine di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 7 e 8 del medesimo art. 9.

Allega alla presente domanda copia autenticata in bollo della carta di circolazione del veicolo suindicato completa di tutte le pagine e corredata dal titolo autorizzativo.

Data, .........................

Firma ...................................

La firma del richiedente deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

ALLEGATO 6

*Modello F* Bollo da L. 15.000

*Schema di domanda ai sensi dell'art. 10 della legge n. 68/1992*

...l... sottoscritt ...................................................... nat ................
a .................. il .................... codice fiscale .......................................
quale ...........................................................................................
(titolare o legale rappresentante)
dell'impresa ...................................................................................,
codice fiscale o partita IVA ..................................................................,
con sede in ...................................................................................,
iscritta dal ........................ all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi della provincia di ............................. con il n. ............
ed alla C.C.I.A.A. della provincia di ............................... per attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, intendendo assumere alle dipendenze dell'impresa i sottoindicati soggetti, esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi senza dipendenti:

1) ..........................................................................................
(nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, numero e data del titolo autorizzativo insistente sul veicolo targato ..................numero e data d'iscrizione all'albo degli autotrasportatori)

2) ..........................................................................................
(idem come sopra)

3) ..........................................................................................
(idem come sopra)

Chiede

per l'anno 1992 ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 68/1992 la concessione per un biennio della fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione di ciascuna unità lavorativa assunta ai sensi del suddetto articolo:

Dichiara

a tal fine sotto la propria responsabilità che:

*a)* il personale da assumere alle dipendenze dell'impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge;

*b)* detto personale verrà inquadrato contrattualmente ..........;

*c)* la relativa retribuzione complessiva soggetta a contributi da rimborsare da parte dello Stato all'INPS ed all'INAIL sarà pari a L. ...........................

Data, ........................

Firma ..................................

La firma del richiedente deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge n. 298/1974 reca: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose ed istituzione di un sistema di tariffa a forcella per i trasporti di merci su strada». Detta legge è stata successivamente modificata con decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132.

*Nota all'art. 1:*

— L'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 16/1987 (Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale) convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n. 132, dispone testualmente: «All'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

"Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa ed i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche ed esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie. I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative ed ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessaria alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma"».

*Nota all'art. 3:*

— L'art. 11, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 68/1992 dispone testualmente: «Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche alla luce delle domande di concessione di benefici pervenute, ripartisce i fondi disponibili tra le diverse finalità della presente legge in modo da assicurare l'equilibrato soddisfacimento di ciascuna, e determina il contingente delle domande negative a ciascun beneficio che possono di conseguenza essere accolte».

*Nota all'art. 4:*

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, vedi nota all'art. 3.

*Nota all'art. 5, comma 1:*

— L'art. 11, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 68/1992 dispone testualmente: «Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, entro il mese di aprile di ciascun anno delibera sulle domande per la concessione dei benefici in conformità ai criteri risultanti dalla presente legge e dai decreti adottati ai sensi della lettera *a)* del presente comma, previo parere di un apposito comitato tecnico nominato con decreto dal Ministro dei trasporti».

*Nota all'art. 5, comma 2:*

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, vedi nota all'art. 3.

*Note agli articoli 6, 7 e 8:*

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *b)*, vedi nota all'art. 3.

*Nota all'art. 10:*

— Per il testo dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, vedi nota all'art. 5.

**93A0231**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 dicembre 1992.

**Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee e dei relativi portainnesti.**

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato

nazionale ed estero del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee e dei relativi portainnesti;

A termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alle specie di fruttiferi di seguito elencate nonché ai relativi portainnesti anche se di specie diversa o ibridi:

Albicocco (*Prunus armeniaca L.*)

Ciliegio (*Prunus avium L. e Prunus cerasus*)

Mandorlo (*Prunus amygdalus Batsch.*)

Pesco (*Prunus persica L. Batsch.*)

Susino (*Prunus domestica L., Prunus salicina, Prunus triflora* e loro ibridi).

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato «decreto ministeriale».

Art. 2.

1. Il centro di conservazione pr la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale è situato presso l'Azienda sperimentale di Tor Mancina sui terreni dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale medesimo.

2. Le strutture del centro di cui al comma 1 ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di prebase devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato n. 1 del presente decreto.

3. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, sono effettuati, rispettivamente, dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 2*A* del presente decreto e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 3*A* del presente decreto.

Art. 3.

1. Il centro di premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale è situato presso l'Azienda sperimentale di Tor Mancina, sui terreni dell'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma.

2. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i soggetti interessati.

3. Le strutture del centro di premoltiplicazione ed i mezzi necessari alla conservazione del materiale di base devono rispondere ai requisiti previsti dall'allegato 1 del presente decreto.

4. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale sono effettuati rispettivamente dall'Istituto sperimentale per la patologia vegetale di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 2*A* del presente decreto e dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma secondo le procedure di cui all'allegato 3*A* del presente decreto.

Art. 4.

1. La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale delle specie previste nel presente decreto, deve essere effettuata tramite talea, margotta o innesto su piante della stessa categoria sanitaria Qualora la moltiplicazione sia effettuata ricorrendo alle tecniche di micropropagazione, le procedure devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 10 del decreto ministeriale.

Art. 5.

1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale i centri di moltiplicazione devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un milione di pezzi di materiali di propagazione (talee, barbatelle, marze, gemme e semi), nonché le caratteristiche tecniche di cui all'allegato 4 del presente decreto.

2. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio nazionale di certificazione volontaria, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 23 ottobre 1987, conformemente alle modalità di cui all'allegato 2*B* del presente decreto per lo stato sanitario e all'allegato 3*B* del presente decreto per la corrispondenza genetica.

Art. 6.

1. I vivai che intendono produrre materiale da certificare devono rispettare le norme di cui agli allegati 5 e 6 del presente decreto.

2. Il materiale da certificare prodotto dai vivai, fermo restando quanto disposto dalle vigenti disposizioni sullo stato sanitario e sulla corrispondenza genetica, deve soddisfare le caratteristiche di cui all'allegato 7 del presente decreto.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attuazione dei suddetti controlli.

2. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di apposito Servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di certificare il materiale di moltiplicazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale.

3. La facoltà di cui al comma 2, è riconosciuta previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque, assumano l'impiego di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 3, sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

Art. 8.

1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

*Il Ministro:* FONTANA

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PREBASE E DI BASE

Il materiale di prebase e di base deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in vasi di adeguato diametro contenente terriccio sterile e conservato in strutture (screen-house) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

la pavimentazione deve garantire il completo isolamento tra i vasi e il terreno. Se si prevede di interrare i vasi il piano di calpestio deve essere realizzato con brecciolino o altro materiale inerte che assicuri comunque un efficiente drenaggio;

devono essere realizzate a tetto rigido e con una doppia parete in rete di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di virus;

tutta la struttura deve garantire l'isolamento dalle acque superficiali e dall'ambiente circostante.

---

ALLEGATO 2

CONTROLLI SANITARI

*A)* SUL MATERIALE DI PREBASE E DI BASE.

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo i protocolli previsti per ogni singola specie come indicati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Per i virus trasmissibili meccanicamente è necessario eseguire su ciascuna pianta due saggi annuali mentre per le malattie non trasmissibili meccanicamente è necessario effettuare un saggio in modo tale che ogni pianta venga saggiata singolarmente in non più di cinque anni.

*B)* SULLE PIANTE MADRI CERTIFICATE.

Sono previsti due tipi di controlli:

a) *visivi:* da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie;

b) *saggi,* eseguiti secondo i protocolli previsti per ogni singola specie come indicato nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6:

per il virus «Vaiolatura delle Drupacee»: saggio annuale di tutte le piante; il campione non deve essere costituito da più di cinque piante;

per le altre malattie: annualmente verrà saggiato il 10% delle piante, in modo tale che nell'arco del decennio ogni pianta sia saggiata almeno una volta.

TABELLA 1

## PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DELL'ALBICOCCO E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE»

| Nome inglese | Nome italiano patogeno | Agente | Indicatore consigliato | Test (*) |
|---|---|---|---|---|
| *Virus* (1): | | | | |
| Apple chlorotic leaf spot | Maculatura clorotica melo | ACLSV | GF 305 | ELISA |
| Apple mosaic | Mosaico del melo | ApMV | GF 305 | ELISA |
| Plum pox | Vaiolatura delle drupacee | PPV | GF 305 | ELISA |
| Prune dwarf | Nanismo del susino | PDV | GF 305 | ELISA |
| Prune necrotic ringspot | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV | GF 305 | ELISA |
| *MLOs:* | | | | |
| Apricot chlorotic leafroll | Accartocciamento clorotico fogliare albicocco | MLO | Luizet Priana | |
| *Malattie virus simili:* | | | | |
| Peach asteroid spot agent | Macchiettatura asteroide pesco | — | GF 305 | |
| Apricot ring pox | Vaiolatura anulare albicocco | — | GF 305 Luizet | |

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

TABELLA 2

## PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL CILIEGIO ACIDO E DOLCE E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE»

| Nome inglese | Nome italiano patogeno | Agente | Indicatore consigliato | Test (*) |
|---|---|---|---|---|
| *Virus* (1): | | | | |
| Apple chlorotic leaf spot | Maculatura clorotica melo | ACLSV | GF 305 | ELISA |
| Apple mosaic | Mosaico del melo | ApMV | GF 305 | ELISA |
| Arabis mosaic | Mosaico dell'arabis | ArMv | GF 305 | ELISA |
| Cherry green ring mottle | Maculatura anulare verde | CGRMV | Kwanzan-Shirofugen | — |
| Cherry leaf roll | Accartocciamento fogliare del ciliegio | CLRV | GF 305 | ELISA |
| Cherry rasp leaf | Foglia rasposa ciliegio | CRLV | GF 305 | ELISA |
| Prune dwarf | Nanismo del susino | PDV | GF 305 | ELISA |
| Prune necrotic ringspot | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV | GF 305 | ELISA |
| Raspberry ringspot | Maculatura anulare lampone | RRV | GF 305 | ELISA |
| Strawberry latent ringspot | Maculatura anulare latente della fragola | SLRSV | GF 305 | ELISA |
| Tomato black ring | Anulatura nera pomodoro | TomBRV | GF 305 | ELISA |
| Tomato ring spot | Maculatura anulare pomodoro | TomRSV | GF 305 | ELISA |
| *Malattie virus simili:* | | | | |
| Little cherry | Piccolo ciliegio | Sam | | |
| Necrotic rusty mottle | Maculatura rugginosa necrotica | Sam | | |
| Rusty mottle (european) | Maculatura rugginosa (europea) | Sam, Bing | | |

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

TABELLA 3

## PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL MANDORLO E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE»

| Nome inglese | Nome italiano patogeno | Agente | Indicatore consigliato | Test (*) |
|---|---|---|---|---|
| *Virus* (1): | | | | |
| Apple chlorotic leaf spot | Maculatura clorotica melo | ACLSV | GF 305 | ELISA |
| Apple mosaic | Mosaico del melo | ApMV | GF 305 | ELISA |
| Plum pox | Vaiolatura delle drupacee | PPV | GF 305 | ELISA |
| Prune dwarf | Nanismo del susino | PDV | GF 305 | ELISA |
| Prune necrotic ringspot | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV | GF 305 | ELISA |

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

TABELLA 4

## PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL PESCO E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE»

| Nome inglese | Nome italiano patogeno | Agente | Indicatore consigliato | Test (*) |
|---|---|---|---|---|
| *Virus* (1): | | | | |
| Apple chlorotic leaf spot | Maculatura clorotica melo | ACLSV | GF 305 | ELISA |
| Apple mosaic | Mosaico del melo | ApMV | GF 305 | ELISA |
| Cherry green ring mottle | Maculatura anulare verde del ciliegio | GRMV | Kwanzan-Shirofugen | — |
| Plum pox | Vaiolatura delle drupacee | PPV | GF 305 | ELISA |
| Prune dwarf | Nanismo del susino | PDV | GF 305 | ELISA |
| Prune necrotic ringspot | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV | GF 305 | ELISA |
| Srawberry latent ringspot | Maculatura anulare latente della fragola | SLRSV | GF 305 | ELISA |
| Tomato black ring | Anulatura nera del pomodoro | TBRV | GF 305 | ELISA |
| Tomato ringspot | Maculatura anulare pomodoro | TomRSV | GF 305 | ELISA |
| *Malattie virus simili:* | | | | |
| Peach asteroid spot agent | Macchiettatura asteroide pesco | — | GF 305 | |
| *Viroidi:* | | | | |
| Peach latent mosaic | Mosaico latente del pesco | Viroide | GF 305 | |

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

TABELLA 5

## PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DEL SUSINO E RELATIVI PORTINNESTI PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE»

| Nome inglese | Nome italiano patogeno | Agente | Indicatore consigliato | Test (*) |
|---|---|---|---|---|
| *Virus* (1): | | | | |
| Apple chlorotic leaf spot | Maculatura clorotica melo | ACLSV | GF 305 | ELISA |
| Apple mosaic | Mosaico del melo | ApMV | GF 305 | ELISA |
| Myrabolan latent ringspot | Maculatura anulare latente del mirabolano | MLRSV | GF 305 | ELISA |
| Plum pox | Vaiolatura delle drupacee | PPV | GF 305 | ELISA |
| Prune dwarf | Nanismo del susino | PDV | GF 305 | ELISA |
| Prune necrotic ringspot | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV | GF 305 | ELISA |
| Tomato ringspot | Maculatura anulare pomodoro | TomRSV | GF 305 | ELISA |
| *MLOs:* | | | | |
| Apricot chlorotic leafroll | Accartocciamento clorotico fogliare albicocco | MLO | Luizet Priana | |

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.
(1) I virus trasmissibili meccanicamente possono essere diagnosticati con saggio sugli indicatori erbacei *Chenopodium quinoa* e/o *Cucumis sativus*.

TABELLA 6

## LISTA DELLE MALATTIE DA ACCERTARE PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS CONTROLLATO»

| Specie frutticola | Malattia | Patogeno |
|---|---|---|
| Albicocco<br>*Prunus armeniaca* L. | Maculatura clorotica melo | ACLSV |
| | Mosaico del melo | ApMV |
| | Vaiolatura delle drupacee | PPV |
| | Nanismo del susino | PDV |
| | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV |
| | Accartocciamento clorotico fogliare albicocco | MLO |
| Ciliegio<br>*P. avium* L. | Maculatura clorotica melo | ACLSV |
| *P. cerasus* L. | Mosaico del melo | ApMV |
| *P. mahaleb* L. | Nanismo del susino | PDV |
| | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV |
| | Maculatura anulare lampone | RRV |
| Mandorlo<br>*P. amygdalus* L. | Maculatura clorotica melo | ACLSV |
| | Mosaico del melo | ApMV |
| | Vaiolatura delle drupacee | PPV |
| | Nanismo del susino | PDV |
| | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV |
| Pesco<br>*P. persicae* L. | Maculatura clorotica melo | ACLSV |
| | Mosaico del melo | ApMV |
| | Vaiolatura delle drupacee | PPV |
| | Nanismo del susino | PDV |
| | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV |
| | Mosaico latente del pesco | Viroide |
| Susino<br>*P. domestica* L. | Maculatura clorotica melo | ACLSV |
| | Mosaico del melo | ApMV |
| | Vaiolatura delle drupacee | PPV |
| | Nanismo del susino | PDV |
| | Maculatura anulare necrotica susino | PNRV |

---

ALLEGATO 3

## CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

*A)* SUL MATERIALE DI PREBASE E DI BASE

La certificazione di corrispondenza varietale per le cultivar di alberi da frutto potrà essere rilasciata solo dopo aver osservato almeno una fruttificazione sufficiente a permettere la piena corrispondenza del materiale in osservazione al fenotipo.

La certificazione di corrispondenza varietale per i portinnesti clonali dei fruttiferi potrà venire rilasciata solo dopo aver osservato almeno due cicli vegetativi annuali di propagazione in vivaio ed averne verificato la corrispondenza al fenotipo.

La certificazione di corrispondenza varietale sui portinnesti propagati per seme, e relativa alla cultivar portaseme, potrà venire rilasciata dall'ISF seguendo il protocollo indicato per le cultivar di alberi da frutto ed inoltre dopo aver osservato, per un intero ciclo vegetativo in vivaio, un quantitativo di almeno 200 semenzali-portainnesto ottenuti dal seme raccolto dagli alberi della cultivar portaseme.

## LUOGO E MODALITA DELL'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli — su materiale prelevato da ogni albero di prebase e di base — verranno effettuati nella località prescelta dall'ISF (o dalla istituzione delegata) e contemporaneamente presso il CCP.

Nei primi uno-due anni di fioritura e di fruttificazione andranno effettuati, e ripetuti ogni anno, almeno tre controlli durante il ciclo vegetativo in corrispondenza delle fasi fenologiche: fioritura, epoca di raccolta dei frutti, caduta delle foglie; controlli più accurati sulle diverse fasi fenologiche e sulle caratteristiche morfologiche degli alberi andranno effettuate sul materiale in osservazione presso l'ISF o l'istituzione delegata.

Nel caso dei portinnesti potrà non venire effettuata l'osservazione dei frutti ed in suo luogo potrà essere rilevata, come carattere distintivo, la capacità di moltiplicazione vegetativa.

*B)* SULLE PIANTE MADRI CERTIFICATE.

Prima di poter procedere al prelievo di materiale certificato la corrispondenza varietale andrà verificata su tutte le piante, per i primi due anni, al germogliamento e/o fioritura e alla caduta delle foglie, inoltre per un solo anno (al secondo, terzo o quarto anno) in corrispondenza della raccolta dei frutti.

ALLEGATO 4

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CAMPI DI PIANTE MADRI

I campi di piante madri, sia di cultivars che di portinnesti, devono rispondere ai seguenti requisiti:

1) l'impianto deve avvenire su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneità agronomica, risultare esente da nematodi vettori ed essere preventivamente disinfettato e disinfestato con idonei prodotti;

2) il campo deve distare almeno 100 metri da frutteti di qualsiasi tipo;

3) le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedicate esclusivamente all'allevamento delle piante madri;

4) nella parcella le file devono essere complete e distinte per specie e per cultivars. Quando si hanno diverse cultivars su di una stessa fila, è obbligatorio la loro separazione con interspazio doppio, comunque non inferiore al metro;

5) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno metri 3 costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi altra vegetazione;

6) non possono essere conservati per più di dieci anni. Per i portinnesti (Piante madri portinnesti) tali limiti sono elevati a dodici anni;

7) devono essere mantenuti costantemente esenti da infezioni crittogamiche e di altri organismi;

8) le piante devono essere coltivate in modo da evitare la presenza dei fiori, fatta salva la fase di controllo della rispondenza varietale;

9) i campi di piante madri devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazione devono risultare o essere rese libere da agenti patogeni o loro vettori.

---

ALLEGATO 5

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VIVAI DI PIANTE CERTIFICABILI

I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

*a)* essere impiantati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità sanitaria ed agronomica contemplati dalle vigenti disposizioni normative in materia e che da almeno due anni non abbiano ospitato specie arboree da frutto;

*b)* essere sottoposti ad analisi nematologica secondo il protocollo n. 7 e, in base ai risultati, essere disinfettati e disinfestati;

*c)* essere suddivisi in parcelle omogenee, ben individuabili, destinate interamente ed esclusivamente all'ottenimento di piante arboree;

*d)* la parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno metri 2, considerata parte integrante della parcella stessa, essere costantemente lavorata su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi vegetazione;

*e)* ciascuna fila della parcella deve essere costituita da Prunoidee e ogni combinazione d'innesto avere un intervallo di almeno un metro;

*f)* essere mantenuti protetti da infezioni crittogamiche e da infestazioni entomatiche o di altra natura biotica;

*g)* la parcella deve distare almeno metri 4 da frutteti e vivai adiacenti ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente.

---

ALLEGATO 6

## ANALISI NEMATOLOGICA DEL TERRENO E DELLE PIANTE NEI CENTRI DI MOLTIPLICAZIONE E NEI VIVAI

*A)* NEMATODI VETTORI DI VIRUS.

Il terreno deve risultare esente da *Longidorus elongatus*, *L. attenuatus*, *L. macrosoma* e *Xiphinema diversicaudatum*; dando per scontato che *X. rivesi*, *X. americanum* e *X. californicum* non sono presenti nel nostro Paese.

I campioni devono essere prelevati in epoche opportune (primavera ed autunno) e prima di qualsiasi lavorazione.

Per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati dieci campioni, ciascuno costituito da un massimo di cinque diversi prelievi.

*B)* NEMATODI ENDOPARASSITI.

I terreni devono risultare esenti da *Pratylenchus vulnus*, *P. penetrans*, *Meloidogyne incognita*, *M. javanica*, *M. arenaria*, *M. hapla* e *Criconomella xenoplax*.

I prelievi devono essere fatti con la coltura in atto.

Per ogni ettaro devono essere prelevati dieci campioni di terreno e radici, ciascuno costituito da un massimo di cinque diversi prelievi.

I campioni, di cui ai precedenti paragrafi *A* e *B*, devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

---

ALLEGATO 7

## CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

*Portinnesti:*

*a)* da seme:
diritti;
altezza minima dal colletto cm 40;
ben radicati;
calibro minimo al colletto mm 4;
mazzi da 50 o 100 fino a mm 6;
mazzi da 50 da mm 6 a mm 14;
mazzi da 25 oltre mm 14.

*b)* da micropropagazione «erbacea»
diritti;
altezza minima dal colletto cm 15;
ben radicati (con almeno due radici contrapposte e con radici non «avvolte» oltre un giro),
calibro minimo al colletto mm 2;
confezioni. contenitori alveolati per 60 piante

*c)* da micropropagazione «legnoso».
diritti,
altezza minima dal colletto cm 30,
ben radicati,
calibro minimo al colletto mm 4,
mazzi da 100 fino a mm 6,
mazzi da 50 da mm 7 a mm 14,
mazzi da 25 oltre mm 14

*d)* da talea
diritti,
altezza minima dal colletto cm 35,
ben radicati con almeno due radici contrapposte,
calibro minimo a 10 cm dalla base mm 4,
mazzi da 100 fino a mm 8,
mazzi da 50 da mm 9 a mm 14,
mazzi da 25 oltre mm 14

*Piante innestate:*

1) Albicocco, Pesco e Susino.

*a)* piante con gemma dormiente
diritte;
ben radicate;
calibro minimo a 10 cm dal colletto mm 10,
mazzi da 10 o 20 piante

*b)* astoni:
diritti,
ben radicati e con innesto ben saldato,
altezza minima dal colletto cm 100 lignificati,
punto d'innesto compreso tra cm 10 e 30 dal colletto,
calibro minimo a cm 10 sopra il punto d'innesto mm 12,
mazzi da 10 o 20 piante.

2) Ciliegio e mandorlo

astoni
diritti,
ben radicati e con innesto ben saldato,
altezza minima dal colletto cm 120 lignificati,
punto d'innesto compreso tra cm 10 e 30 dal colletto,
calibro minimo a cm 10 sopra il punto d'innesto mm 12,
mazzi da 10 o 20 piante

93A0210

DECRETO 31 dicembre 1992

**Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di Fragola *(Fragaria × Ananassa).***

## IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero, del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale (decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991);

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del sopra citato regolamento ministeriale;

Ritenuta l'opportunità di emanare le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di Fragola *(Fragaria × Ananassa);*

A termini degli articoli 2 e 3 del regolamento ministeriale 2 luglio 1991, n 289,

Decreta

Art. 1.

1. Le norme contenute nel presente decreto si applicano alla specie fruttifera Fragola (*Fragraria × ananassa Duch.*)

2. Ai fini del presente decreto, il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, recante il regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, è di seguito denominato «decreto ministeriale».

Art. 2.

1. Il centro di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale è situato presso l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, sezione di Forlì, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del suddetto provvedimento.

2. Le strutture devono soddisfare i requisiti previsti all'allegato 1*A* del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale i controlli fitosanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in conservazione per la premoltiplicazione, sono effettuati dall'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, sezione di Forlì, secondo le procedure di cui agli allegati 2*A* e 3*A* del presente decreto.

4. L'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, sezione di Forlì, può avvalersi per i controlli di cui al comma precedente della collaborazione di altri enti e/o organismi riconosciuti idonei, mediante la stipula di apposite convenzioni con i soggetti interessati.

Art. 3.

1. Il processo di premoltiplicazione avviene in due fasi, di seguito indicate come prima fase e seconda fase, ognuna delle quali in strutture ed aree diverse.

2. Il centro di premoltiplicazione per la prima fase è situato presso l'Istituto sperimentale per la frutticoltura di Roma, sezione di Forlì, che ne assume la responsabilità della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale.

3. Il centro di premoltiplicazione per la seconda fase è ubicato nella regione Emilia-Romagna e coordina l'attività di più corpi dislocati anche in altre regioni.

4. La gestione del centro di premoltiplicazione, di cui ai commi precedenti, può essere affidata ad un organismo interprofessionale, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale, mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i soggetti interessati.

5. Le strutture del centro di premoltiplicazione, in entrambe le fasi, devono soddisfare i requisiti previsti all'allegato 1*B* del presente decreto.

6. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale, i controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica del materiale vegetale in premoltiplicazione, sono effettuati secondo le procedure di cui agli allegati 2*A* e 3*A* del presente decreto, limitatamente alla prima fase e di cui all'allegato 3*B* del presente decreto per la seconda fase.

Art. 4.

1. La moltiplicazione del materiale di propagazione vegetale di fragola limitatamente alla prima fase, può essere effettuata con l'ausilio delle tecniche di micropropagazione di cui all'art. 10 del decreto ministeriale e relativi allegati.

2. I terreni su cui avvengono le diverse fasi del processo di moltiplicazione devono essere idonei sotto il profilo agronomico e completamente esenti da Nematodi vettori di virus e galligeni.

3. L'assenza di Nematodi di cui al comma precedente deve essere verificata secondo le procedure previste all'allegato 5 del presente decreto.

Art. 5.

1. I centri di moltiplicazione si identificano con i vivai nei quali è prevista una sola moltiplicazione in pieno campo.

2. I vivai che intendono produrre materiale certificato devono avere strutture che corrispondono alle caratteristiche previste all'allegato 1*C* del presente decreto, fatto salvo quanto previsto agli articoli 2, 3 e 9 del decreto ministeriale. I centri di moltiplicazione devono avere superficie idonee a produrre annualmente almeno 5 milioni di piante certificate.

3. Nei primi cinque anni di applicazione del presente decreto, la produzione annuale minima di cui al comma precedente è abbassata a 2 milioni e 500 mila piante certificate.

4. I controlli sanitari ed i controlli di corrispondenza genetica delle piante madri presso i centri di moltiplicazione, sono effettuati da organismi o istituzioni regionali secondo le modalità di cui all'allegato 2*B* del presente decreto per lo stato sanitario e di cui all'allegato 3*B* del presente decreto per la corrispondenza genetica.

Art. 6.

1. Il materiale da commercializzare come certificato, oltre a soddisfare i requisiti di corrispondenza genetica e sanitaria, deve anche possedere le caratteristiche dimensionali di cui all'allegato 4 del presente decreto.

Art. 7.

1. Gli organismi e/o le istituzioni incaricate di svolgere controlli sul materiale di moltiplicazione ad ogni livello, qualora dovessero riscontrare materiale non conforme ai requisiti previsti dal presente decreto, sono tenuti ad escludere detto materiale dal processo di certificazione e ad inviare tempestivamente i risultati dei controlli al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

1. Le regioni e le province autonome che aderiscono al Servizio nazionale di certificazione volontaria stipuleranno apposite convenzioni con il Ministero dell'agricoltura

e delle foreste ai fini della regolamentazione delle procedure per l'attuazione dei controlli previsti nel presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di apposito Servizio di certificazione operativo e che intendono aderire al Servizio nazionale, potranno richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di certificare il materiale di moltiplicazione ritenuto rispondente ai sensi della normativa regionale e provinciale, in deroga alle disposizioni del decreto ministeriale.

3. La facoltà di cui al comma 2, è riconosciuta previo parere favorevole del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 del decreto ministeriale ed a condizione che le regioni e le province autonome, trascorso un periodo non superiore ad anni cinque, assumano l'impegno di utilizzare per la certificazione esclusivamente materiale di propagazione proveniente dal Servizio nazionale.

4. Il riconoscimento della facoltà di cui al comma 3, sarà oggetto di apposite convenzioni tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni e le province autonome che ne faranno richiesta.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

*Il Ministro:* FONTANA

ALLEGATO 1

1A — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DI PRE-BASE.

Il materiale di pre-base deve essere conservato in condizioni di assoluto isolamento onde evitare qualsiasi contaminazione.

Pertanto il materiale deve essere allevato in contenitori opportunamente isolati dal substrato sterilizzato circostante nel quale avviene la radicazione degli stoloni e conservato in strutture (screen-house) che devono rispondere ai seguenti requisiti:

garantire il completo isolamento tra i contenitori ed il terreno attraverso una idonea pavimentazione;

realizzate a tetto rigido e con doppia parete in rete a maglie di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di virus;

garantire il completo isolamento dall'ambiente circostante e dalle acque superficiali.

1B — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE DI BASE.

Il processo di premoltiplicazione di prima fase deve avvenire in strutture (tunnels-screen) che devono garantire l'isolamento dall'ambiente circostante.

Pertanto i tunnels-screen devono soddisfare i seguenti requisiti:

essere costruiti interamente in rete a maglie di dimensioni tali da impedire l'ingresso di insetti vettori di virus;

essere impiantati su terreni esenti da nematodi vettori di virus e galligeni;

in caso di disinfestazione, a sei mesi dal trattamento, i terreni devono essere nuovamente controllati secondo le procedure di cui all'allegato 5;

non essere reimpiantati su terreno ove sia già avvenuto un analogo processo di premoltiplicazione, a meno che il terreno non sia stato opportunamente disinfestato.

Il processo di premoltiplicazione di seconda fase può essere effettuato in pieno campo in aree idonee ed opportunamente isolate.

Pertanto i campi per la produzione di piante madri devono soddisfare i seguenti requisiti:

distare almeno metri 1.000 da colture di fragola da frutto ed almeno metri 500 da altri vivai di fragole;

essere impiantati su terreni esenti da nematodi vettori di virus e galligeni;

in caso di disinfestazione a sei mesi dal trattamento, i terreni devono essere nuovamente controllati secondo le procedure di cui all'allegato 5;

non essere reimpiantati su terreni ove sia già avvenuto un analogo processo di premoltiplicazione, a meno che il terreno non sia stato opportunamente disinfestato.

1C — CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE E DEI MEZZI NECESSARI PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE CERTIFICATO.

Gli appezzamenti di terreno su cui vengono piantate le piante madri per l'ottenimento del materiale certificato devono:

distare almeno 300 metri da coltivazioni di fragola da frutto ed almeno 100 metri da altri vivai adiacenti;

garantire una distanza fra cultivars diverse di almeno 5 metri in direzione ortogonale alle file e di almeno 10 metri nella direzione delle file;

essere preventivamente trattati al fine di abbattere la fauna nematologica;

le distanze tra le cultivars diverse possono essere diminuite nel caso esistono barriere naturali tra le parcelle (fossi larghi almeno 1 metro, strade, siepi, frangivento, ecc.).

ALLEGATO 2

## CONTROLLI SANITARI

*A)* SULLE PIANTE DI PREBASE E BASE.

I controlli sanitari devono essere eseguiti secondo i protocolli previsti, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3.

I saggi di controllo vanno effettuati su tutte le piante madri del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP), sul 2% delle piante del CP1 e su lo 0,2% delle piante del CP2.

*B)* SULLE PIANTE MADRI CERTIFICATE.

Sono previsti due tipi di controlli:

*a) visivi:* da effettuare in concomitanza con il periodo di massima espressione sintomatologica delle singole malattie;

*b) saggi:* eseguiti secondo i protocolli previsti, come indicato nelle tabelle 1, 2, 3: da effettuare su di un campione pari all'1% delle piante da certificare ripartendo il campione stesso in funzione dei controlli da effettuare.

Le piante devono essere esenti da virus e micoplasmi, mentre per nematodi, batteri e funghi sono previste soglie pari all'1% delle piante esaminate e quindi quelle da certificare.

TABELLA 1

### PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DELLA FRAGOLA PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS ESENTE»

| Nome inglese | Nome italiano patogeno | Agente | Indicatore consigliato | Test (*) |
|---|---|---|---|---|
| *Virus trasmessi per afidi:* | | | | |
| Strawberry crinkle | Arricciamento | SCV | UC4, UC5 | In. fogliare |
| Mild yellow edge | Ingiallimento del bordo | SMYEV | UC4, UC5 | In. fogliare |
| Mottle | Maculatura | SMV | UC4, UC5 | In. fogliare |
| Pseudo mild yellow edge | Falso ingiallimento del bordo | SPMYEV | UC4, UC12, EMK | In. fogliare |
| Vein banding | Scolorazione perinervale | SVBV | UC6, UC12 | In. fogliare |
| *Microplasmi trasmessi per cicadellidi:* | | | | |
| Aster yellow | Giallume dell'astro | MLO | — | Osservazione visiva |
| Green petal | Virescenza | MLO | — | Osservazione visiva |
| Lethal decline | Declino letale | MLO | — | Osservazione visiva |
| Mycoplasma yellows | Giallumi da micoplasma | MLO | — | Osservazione visiva |
| *Virus trasmessi da nematodi:* | | | | |
| Arabis mosaic | Mosaico dell'arabis | ArMV | *C. quinoa* | ELISA |
| Raspberry ringspot | Foglia rasposa del ciliegio | RRV | *C. quinoa* | ELISA |
| Strawberry latent ringspot | Maculatura anulare latente della fragola | SLRSV | *C. quinoa* | ELISA |
| Tomato black ring | Anulatura nera del pomodoro | TBRV | *C. quinoa* | ELISA |
| Tomato ringspot | Maculatura anulare del pomodoro | TomRSV | *C. quinoa* | ELISA |
| *Virus tramsessi da funghi:* | | | | |
| Tobacco necrosis | Necrosi del tabacco | TNV | *C. quinoa* | ELISA |
| *Virus con vettore ignoto:* | | | | |
| Chlorotic fleck | Maculatura clorotica | SCFV | EMB, EMK | In. fogliare |
| Leafroll | Accartocciamento fogliare | SLV | UC5 | In. fogliare visivo |
| Witches broom | Scopazzi | MLO | UC4, UC5 | In. fogliare visivo |
| Feather leaf | Foglia pennata | SFLV | UC4, UC5, EMK | In. fogliare visivo |
| Pallidosis | Pallidosi | — | UC10, UC11 | In. fogliare |
| Tabacco streack | Striatura del tabacco | TSV | UC4, EMK | In. fogliare |

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

TABELLA 2

## PROTOCOLLO DEI SAGGI DI ACCERTAMENTO PER LO STATO SANITARIO DELLA FRAGOLA PER LA CERTIFICAZIONE «VIRUS CONTROLLATO»

| Nome inglese | Nome italiano patogeno | Agente | Indicatore consigliato | Test (*) |
|---|---|---|---|---|
| *Virus:* | | | | |
| Strawberry crinkle | Arricciamento | SCV | UC4, UC5 | In. fogliare |
| Mild yellow edge | Ingiallimento del bordo | SMYEV | UC4, UC5 | In. fogliare |
| Mottle | Maculatura | SMV | UC4, UC5 | In. fogliare |
| Green petal | Virescenza | MLO | — | Osservazione visiva |
| Arabis mosaic | Mosaico dell'arabis | ArMV | *C. quinoa* | ELISA |
| Raspberry ringspot | Foglia rasposa del ciliegio | RRV | *C. quinoa* | ELISA |
| Strawberry latent ringspot | Maculatura anulare latente della fragola | SLRSV | *C. quinoa* | ELISA |
| Tomato black ring | Anulatura nera del pomodoro | TBRV | *C. quinoa* | ELISA |
| Tobacco necrosis | Necrosi del tabacco | TNV | *C. quinoa* | ELISA |

(*) Il saggio sierologico negativo non sostituisce il saggio biologico.

TABELLA 3

## ALTRI PATOGENI CHE NON DEVONO ESSERE PRESENTI NEL MATERIALE CERTIFICATO DI FRAGOLE E RELATIVE SOGLIE DI TOLLERANZA

| Patogeni | Nome | CCP | CP-I | CP-II | CM |
|---|---|---|---|---|---|
| Batteri | *Xanthomonas fragariae* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funghi | *Alternaria* spp. | 0 | 0 | 1% | 1% |
| | *Colletotrichum acutatum* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Phytophtora cactorum* | 0 | 0 | 0 | 1%t |
| | *P. fragariae var. fragariae* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Sphaerotheca alchemillae* | 0 | 0 | 1% | 1% |
| | *Verticillium* spp. | 0 | 0 | 0 | 1% |
| Nematodi | *Aphelenchoides* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *A. fragaril* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *A. ritzemabosi* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *A. bess* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Ditylenchus dipsaci* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Meloidogyne S.pp.* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artropodi | *Chaetosiphon fragaefolii* | 0 | 0 | 1% | 1% |
| | *Tarsonemus fragariae* | 0 | 0 | 1% | 1% |
| | *Tetranychus urticae* | 0 | 0 | 1% | 1% |

CCP = Centro di conservazione per la premoltiplicazione.
CP-I = I centro di premoltiplicazione.
CP-II = II centro di premoltiplicazione.
CM = Campo di piante madri.

ALLEGATO 3

## CONTROLLI DI CORRISPONDENZA GENETICA

La certificazione varietale potrà venire rilasciata solo dopo aver condotto le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in condizioni esterne (screen house o pieno campo) ed aver controllato una fruttificazione (da piante prelevate secondo le modalità di prelievo in seguito indicate) che permetta di verificare la piana corrispondenza del materiale in osservazione alle caratteristiche varietali.

I controlli in seguito ai quali sarà possibile rilasciare la certificazione, andranno eseguiti come segue:

*1)* SUL MATERIALE PREBASE E DI BASE (materiale in conservazione per la premoltiplicazione e materiale di premoltiplicazione I fase).

I controlli visivi durante il ciclo vegetativo andranno eseguiti in corrispondenza della fioritura, prima dell'eliminazione dei fiori, e ripetuti a distanza di un mese uno dall'altro fino al riposo vegetativo. Ogni pianta madre andrà contrassegnata con un numero. Di ogni pianta, del CCP, entro la prima decade di settembre di ogni anno, dovranno essere prelevate due piante figlie (stoloni), ben radicate, prodotte su due catene stolonifere diverse che andranno contrassegnate individualmente (cultivar, numero pianta madre, figlia 1-2). Queste piante vanno subito messe a dimora in campo in modo da consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantità di frutti, che non andranno raccolti, sufficiente a garantire la piena verifica della corrispondenza varietale. Nel CP1 questo controllo deve essere verificato su almeno al 25% delle piante madri.

Qualora si ritenga opportuno intensificare ed abbreviare i tempi di controllo, una parte di queste piante può essere messa in vaso e posta, ai primi di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16 ore/giorno).

*B)* SULLE PIANTE MADRI (materiale di premoltiplicazione II fase).

I controlli visivi durante il ciclo vegetativo andranno eseguiti nel CP2, in corrispondenza della fioritura delle piante madri (sul 75% delle piante le infiorescenze vanno eliminate alla schiusura del fiore principale, sul rimanente 25% i fiori vanno mantenuti in modo che si possano osservare i frutti), e ripetuti almeno due volte, nel corso della stagione vegetativa, su tutto il materiale in moltiplicazione.

Da ogni tunnel-screen andranno prelevate, dal 2% delle piante madri esistenti, entro la prima decade di settembre, due piante figlie che andranno contrassegnate (centro di premoltiplicazione, cultivar, numero della screen) e trapiantate in pieno campo. Durante l'inverno e la primavera successiva dovranno essere effettuati numerosi controlli visivi su tutte le piante, sopratutto in concomitanza della fioritura e della maturazione dei frutti, che non dovranno venire raccolti, per verificare la corrispondenza del materiale della screen con il fenotipo di origine. Qualora si ritenga opportuno intensificare ed abbreviare i tempi di controllo, una parte di queste piante, prelevate in settembre, può essere messa in vaso e posta, ai primi di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16 ore/giorno).

---

ALLEGATO 4

## CARATTERISTICHE BIOMETRICHE E QUALITATIVE MINIME DEL MATERIALE VIVAISTICO DA CERTIFICARE

Classe extra:
calibro al colletto mm 10;
lunghezza radice cm 12;
piante per confezione n. 500.

Classe prima (A):
calibro al colletto mm 8;
lunghezza radice cm 10;
piante per confezione n. 700.

Classe seconda (AA):
calibro al colletto mm 6;
lunghezza radice cm 8;
piante per confezione n. 1.200.

---

ALLEGATO 5

## ANALISI NEMATOLOGICA DEL TERRENO DEI CAMPI DI PIANTE MADRI (PREMOLTIPLICAZIONE)

Il terreno in cui deve essere allevato materiale certificato deve essere analizzato e trovato libero dai seguenti nematodi vettori di virus e nematodi galligeni:

*Pratylenchus vulnus;*
*Meloidogyne* spp.;
*Xiphinema diversicaudatum;*
*L. elongatus.*

Il terreno deve essere prelevato in primavera ad una profondità compresa tra i 15 e i 30 centimetri, seguendo le linee diagonali e ortogonali dell'appezzamento.

Per ogni ettaro di terreno devono essere prelevati due campioni di un chilogrammo, ciascuno costituito da dieci prelevamenti differenti.

I campioni, messi in sacchetti separati di polietilene, devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio di analisi riconosciuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di accertata presenza dei nematodi sopraelencati, il terreno deve essere disinfestato secondo quanto prescritto dal laboratorio nematologico.

L'efficacia del trattamento eseguito deve essere confermata da una ulteriore analisi nematologica effettuata a sei mesi di distanza da detto trattamento.

*Vivai.*

Il terreno deve essere preventivamente trattato al fine di abbattere la flora nematologica.

**93A0211**

---

DECRETO 31 dicembre 1992.

**Attuazione dell'art. 36, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.**

## IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo vanatorio»;

Visto in particolare l'art. 36, comma 4, della menzionata legge n. 157/1992, il quale prevede che, in sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisca l'indice di densità venatoria minima;

Visto, inoltre, l'art. 14, commi 3 e 4, della legge suddetta, inerente la gestione programmata della caccia, che stabilisce le modalità per la definizione del predetto indice per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 12 agosto 1992, n. 11745, che fissa i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione della legge medesima;

Visti i dati trasmessi dalle amministrazioni regionali, richiesti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 22153 del 3 giugno 1992, relativi all'estensione del territorio agro-silvo-pastorale, all'estensione della zona faunistica delle Alpi e al numero dei cacciatori censiti nell'annata venatoria 1991-92;

Decreta:

Art. 1.

L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, è definito pari a 18,98.

Art. 2.

L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, è definito pari a 17,67.

Roma, 31 dicembre 1992

*Il Ministro:* FONTANA

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 36, comma 4, della legge n. 157/1992 è il seguente:

«4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'art. 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 14, commi 3 e 4, della legge n. 157/1992 è il seguente:

«3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi».

*Nota all'art. 1:*

— Per il comma 3 dell'art. 14 della legge n. 157/1992 si veda note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Per il comma 4 dell'art. 14 della legge n. 157/1992 si veda note alle premesse.

**93A0232**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 maggio 1992.

**Dichiarazione di equipollenza della laurea in ingegneria forestale alla laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSTÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989 istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari ed in particolare l'art. 9, comma sesto;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

La laurea in ingegneria forestale conferita da università statali e da università non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale è equipollente alla laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio conferita dall'Università degli studi di Trento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 7 maggio 1992

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
RUBERTI

*Il Ministro per la funzione pubblica*
GASPARI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1992*
*Registro n. 17 Università e ricerca, foglio n. 6*

**93A0234**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 23 dicembre 1992 n. 105.

**Legge 5 agosto 1978, n. 468, articoli 26 e 30 - Coordinamento dei conti pubblici, elementi previsionali e dati periodici della gestione di cassa degli I.A.C.P.**

*Agli Istituti autonomi per le case popolari*

e, per conoscenza:

*Al Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale - Comitato per l'edilizia residenziale*

*Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano*

*Alle ragionerie regionali dello Stato*

*Alle ragionerie provinciali dello Stato di Aosta e di Bolzano*

*All'Associazione nazionale Istituti autonomi e consorzi case popolari*

L'art. 26, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che il Ministro del tesoro coordini i conti degli enti appartenenti al settore pubblico. Tale coordinamento costituisce il necessario presupposto alle operazioni di consolidamento dei conti pubblici che ai sensi dell'art. 28 della stessa legge n. 468 la Ragioneria generale dello Stato opera sulla base degli elementi rilevabili dai prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti del settore pubblico allargato devono trasmettere nei termini previsti dall'art. 30 della stessa legge n. 468.

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986) gli Istituti autonomi case popolari sono stati compresi tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al richiamato art. 30 della legge n. 468 (fatta eccezione per quelli operanti nella regione Friuli-Venzia Giulia), si è reso necessario procedere, nell'ambito del coordinamento di cui all'art. 26 della legge n. 468, alla codificazione dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio-tipo degli I.A.C.P. approvato con decreto interministeriale del 10 ottobre 1986 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1987).

Con tali finalità, è stato costituito presso questo Ministero un apposito Gruppo di lavoro — cui hanno partecipato anche rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e dell'ANIACAP — che ha predisposto la codificazione del bilancio degli IACP, riportata nell'allegato *A* al decreto del Ministro del tesoro n. 193397 del 21 dicembre 1992 pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

Pertanto, codesti Istituti autonomi case popolari dovranno procedre alla codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci secondo il richiamato allegato *A* a partire dall'esercizio finanziario 1993.

Per facilitarne la lettura si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti e precisazioni sui criteri di codificazione.

A) *Principi generali:* la codificazione è fondata sull'attribuzione, a ciascun capitolo di entrata e di spesa di un codice a tre cifre, così composto:

prima cifra: codice del titolo;

seconda cifra: codice della categoria;

terza cifra: codice della voce economica.

B) *Voci specifiche:*

ENTRATA:

codice 2.1.2.: comprende le voci economiche riferite a corrispettivi per amministrazione degli stabili, per manutenzione degli stabili, per servizi a rimborso, per interventi edilizi nell'ambito del titolo II, categoria 5ª, delle entrate del bilancio-tipo;

codici 3.5.0. e 4.5.0.: hanno carattere residuale;

codice 6.1.3. - Altre ritenute, sono comprese altre poste contabili relative a transazioni che eventualmente un istituto può effettuare per conto terzi, mentre nel codice 6.1.5. - Altre partite di giro, sono comprese le partite diverse ed i fondi anticipati dal cassiere.

SPESA:

codice 3.3.3.: comprende le voci economiche «Depositi e ritenute di imprese» e «Estinzione degli altri debiti»;

per le partite di giro, iscritte nella spesa, valgono le medesime considerazioni fatte per le entrate.

Al fine di evitare possibili incertezze e consentire un'esatta attribuzione dei codici, si allega un quadro di raccordo (allegato 1) costruito sulla base dello schema di bilancio-tipo con l'indicazione della codificazione attribuita a ciascun capitolo secondo quanto disposto dall'allegato *A* al decreto ministeriale 193397.

La codificazione dei capitoli di nuova istituzione, che non sia intuitivamente rilevabile, dovrà essere richiesta a questo Ministero che vi provvederà secondo i criteri esposti nel più volte citato allegato *A*.

Per ogni eventuale chiarimento potranno essere presi contatti, anche per le vie brevi, con gli uffici della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato (tel: 06/47613772 - 47613790).

*Il Ministro:* BARUCCI

ALLEGATO 1

PARTE I - ENTRATE

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO . . . . | | | | | | | |
| | | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO . . . . | | | | | | | |
| | | Titolo I | | | | | | | |
| 100 | | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | | |
| | | Categoria 1ª | | | | | | | |
| 110 | | *Trasferimenti da parte dello Stato* | | | | | | | |
| 110 | | Contributi dello Stato in c/esercizio, | | | | | | | |
| | | in c/interessi . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi manutentivi alloggi di proprietà | | | | | | | |
| | | per altre attività istituzionali . . . . . | | | | | | | |
| | | per utilizzo rientri della G S per manutenzione | | | | | | | |
| | | Totale categoria 1ª | | | | | | | |
| | | Categoria 2ª | | | | | | | |
| 120 | | *Trasferimenti da parte delle Regioni* | | | | | | | |
| 120 | | Contributi della Regione in c/esercizio | | | | | | | |
| | | in c/interessi . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi manutentivi alloggi di proprietà | | | | | | | |
| | | per altre attività istituzionali . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 2ª | | | | | | | |
| | | Categoria 3ª | | | | | | | |
| 130 | | *Trasferimenti da parte dei comuni e della provincia* | | | | | | | |
| 130 | | Contributi dei comuni e della provincia in c/esercizio | | | | | | | |
| | | in c/interessi . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi manutentivi alloggi di proprietà | | | | | | | |
| | | per altre attività istituzionali | | | | | | | |
| | | Totale categoria 3ª | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Categoria 4ª | | | | | | | |
| 1.4.0. | | *Trasferimenti da parte di altri Enti* | | | | | | | |
| 1.4.0. | | Contributi di altri Enti in c/esercizio: | | | | | | | |
| | | in c/interessi | | | | | | | |
| | | per interventi manutentivi alloggi di proprietà | | | | | | | |
| | | per altre attività istituzionali | | | | | | | |
| | | Totale categoria 4ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo I** . . . | | | | | | | |
| | | Titolo II | | | | | | | |
| 2.0.0. | | ALTRE ENTRATE | | | | | | | |
| | | Categoria 5ª | | | | | | | |
| 2.1.0. | | *Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi* | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Ricavi dalla vendita di materiali e scorte: materiali e scorte vendute | | | | | | | |
| 2.1.2. | | Corrispettivi per amministrazione degli stabili: | | | | | | | |
| | | quote amministrazione alloggi di proprietà concessi in p.v. | | | | | | | |
| | | quota amministrazione alloggi ceduti in proprietà | | | | | | | |
| | | quote amministrazione locali in proprietà . . . | | | | | | | |
| | | quota amministrazione alloggi gestiti per c/terzi | | | | | | | |
| | | compensi per gestioni condominiali | | | | | | | |
| | | corrispettivi per gestione rientri G.S. | | | | | | | |
| | | proventi per sanzioni amministrative a carico utenti | | | | | | | |
| | | corrispettivi diversi | | | | | | | |
| 2.1.2. | | Corrispettivi per manutenzione degli stabili: | | | | | | | |
| | | quote manutenzione alloggi di proprietà concessi in p.v. | | | | | | | |
| | | quote manutenzione alloggi ceduti in proprietà | | | | | | | |
| | | quote manutenzione locali ceduti in proprietà | | | | | | | |
| | | quota manutenzione alloggi gestiti per c/terzi | | | | | | | |
| | | corrispettivi per esecuzione opere di manutenzione | | | | | | | |
| | | compensi tecnici per manutenzione stabili c/terzi | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2. | | Corrispettivi per servizi a rimborso: | | | | | | | |
| | | acqua | | | | | | | |
| | | illuminazione | | | | | | | |
| | | asporto immondizie | | | | | | | |
| | | pulizia parti comuni | | | | | | | |
| | | pulizia spazi verdi | | | | | | | |
| | | custodia | | | | | | | |
| | | sorveglianza | | | | | | | |
| | | riscaldamento | | | | | | | |
| | | acqua calda centralizzata | | | | | | | |
| | | ascensori | | | | | | | |
| | | autoclave | | | | | | | |
| | | servizi a rimborso alloggi in condominio | | | | | | | |
| | | altri servizi | | | | | | | |
| 2.1.2. | | Corrispettivi tecnici per interventi edilizi: | | | | | | | |
| | | compensi per interventi costruttivi | | | | | | | |
| | | compensi per interventi di risanamento e ristrutturazione | | | | | | | |
| | | compensi per realizzazione servizi residenziali | | | | | | | |
| | | compensi per interventi manutenzione straordinaria | | | | | | | |
| | | compensi per interventi di recupero | | | | | | | |
| | | compensi per altri interventi | | | | | | | |
| | | Totale categoria 5ª | | | | | | | |
| | | Categoria 6ª | | | | | | | |
| 2.2.0. | | *Redditi e proventi patrimoniali* | | | | | | | |
| 2.2.1. | | Canoni di locazione: | | | | | | | |
| | | alloggi di proprietà costruiti con contributo | | | | | | | |
| | | alloggi di proprietà costruiti con contributi di altri Enti | | | | | | | |
| | | alloggi di proprietà costruiti senza contributo | | | | | | | |
| | | locali di proprietà adibiti ad uso diverso | | | | | | | |
| | | alloggi e locali di proprietà dello Stato | | | | | | | |
| 2.2.2. | | Canoni diversi: | | | | | | | |
| | | affitti delle aree | | | | | | | |
| | | gestione agricola delle aree | | | | | | | |
| | | altri proventi | | | | | | | |
| 2.2.3. | | Proventi delle partecipazioni: | | | | | | | |
| | | partecipazioni in società | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.4 | | Interessi su titoli a reddito fisso: | | | | | | | |
| | | titoli emessi o garantiti dallo Stato . . . . | | | | | | | |
| | | obbligazioni e cartelle fondiarie. . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | altri titoli a reddito fisso . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.2.5. | | Interessi su depositi | | | | | | | |
| | | presso banche . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | presso Amministrazione postale . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | presso Tesoreria proviciale. . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.2.6. | | Interessi da assegnatari | | | | | | | |
| | | per dilazione debiti . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per indennità di mora su canoni . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per rivalutazione monetaria . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.2.7 | | Interessi da cessionari | | | | | | | |
| | | di alloggi concessi in p v . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi costruiti con contributo dello Stato e ceduti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi costruiti con contributo di altri Enti e ceduti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi costruiti senza contributo e ceduti . | | | | | | | |
| | | di locali ceduti . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi e locali dello Stato ceduti . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi di edilizia agevolata e/o convenzionata | | | | | | | |
| | | di altri immobili ceduti . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.2.8. | | Interessi attivi diversi: | | | | | | | |
| | | su mutui da erogare . . . . . . . | | | | | | | |
| | | su crediti diversi . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 6ª . . | | | | | | | |
| | | Categoria 7ª | | | | | | | |
| 2.3.0. | | *Poste correttive e compensative di spese correnti* | | | | | | | |
| 2.3.1. | | Recuperi e rimborsi diversi | | | | | | | |
| | | recupero spese istruttoria pratiche diverse | | | | | | | |
| | | recupero spese dall'Aniacap . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | rimborsi da assicurazioni per danni ai fabbricati . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | rimborsi da assicurazioni per infortuni ai dipendenti . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | rimborsi per bollettazione e riscossione canoni | | | | | | | |
| | | rimborsi per stipulazione contratti . . . . . . | | | | | | | |
| | | rimborsi per procedimenti legali . . . . . . . | | | | | | | |
| | | rimborsi per funzionamento commissione alloggi | | | | | | | |
| | | rimborsi per esecuzione lavori miglioria e danni | | | | | | | |
| | | recuperi e rimborsi diversi . . . . . . . . . | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Imputazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2. | | Rimborsi della Gestione speciale: | | | | | | | |
| | | interessi ammortamento mutui su alloggi e locali con contributo . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | interessi ammortamento mutui su servizi residenziali con contributo . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | invim su alloggi ceduti. . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 7ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 8ª | | | | | | | |
| 2.4.0. | | *Altre entrate non classificabili in altre voci* | | | | | | | |
| 2.4.0. | | Entrate eventuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.4.0. | | Rimborsi della Gestione speciale: | | | | | | | |
| | | ammortamento mutui su alloggi e locali con contributo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | ammortamento mutui su servizi residenziali con contributo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 8ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo II** . . . | | | | | | | |
| | | Titolo III | | | | | | | |
| 3.0.0. | | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| | | Categoria 9ª | | | | | | | |
| 3.1.0. | | *Alienazione di immobili e diritti reali* | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Alienazione aree: | | | | | | | |
| | | vendita di aree edificabili . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | vendita di aree non edificabili . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | cessione di aree in diritto di superficie . . . . | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Alienazione stabili di proprietà in locazione: | | | | | | | |
| | | alloggi costruiti con il contributo dello Stato. | | | | | | | |
| | | alloggi costruiti con il contributo di altri Enti | | | | | | | |
| | | alloggi costruiti senza contributo . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | locali adibiti ad uso diverso. . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Alienazione stabili in proprietà superficie in locazione: | | | | | | | |
| | | alloggi costruiti con il contributo dello Stato. | | | | | | | |
| | | alloggi costruiti con il contributo di altri Enti | | | | | | | |
| | | alloggi costruiti senza contributo . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | locali adibiti ad uso diverso. . . . . . . . . . . | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.0. | | Alienazione stabili di proprietà o in proprietà superficie uso diretto: | | | | | | | |
| | | costruiti con il contributo dello Stato . . . . . | | | | | | | |
| | | costruiti con il contributo di altri Enti . . . . | | | | | | | |
| | | costruiti senza il contributo . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Alienazione di servizi residenziali: | | | | | | | |
| | | realizzati con il contributo dello Stato. . . . . | | | | | | | |
| | | realizzati con il contributo di altri Enti . . . . | | | | | | | |
| | | realizzati senza contributo . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Alienazione immobili diversi: | | | | | | | |
| | | alloggi e locali di edilizia agevolata e/o convenzionata . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | alloggi e locali diversi . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 9ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 10ª | | | | | | | |
| 3.2.0. | | *Alienazione di immobilizzazioni tecniche* | | | | | | | |
| 3.2.0. | | Alienazione macchine: | | | | | | | |
| | | macchinari automatici . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | macchine diverse . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.2.0. | | Alienazione mobili e macchine per ufficio: | | | | | | | |
| | | mobili per ufficio. . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | macchine ordinarie per ufficio . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | macchine elettromeccaniche ed elettroniche . . | | | | | | | |
| 3.2.0. | | Alienazione attrezzature: | | | | | | | |
| | | attrezzatura varia . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.2.0. | | Alienazione automezzi: | | | | | | | |
| | | autovetture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | autofurgoni, motofurgoni . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 10ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 11ª | | | | | | | |
| 3.3.0. | | *Realizzo di valori mobiliari* | | | | | | | |
| 3.3.1. | | Cessioni di partecipazioni azionarie: | | | | | | | |
| | | partecipazioni in società . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Realizzo di titoli di credito a reddito fisso: | | | | | | | |
| 3.3.2. | | titoli emessi o garantiti dallo Stato . . . . . . | | | | | | | |
| 3.3.3. | | obbligazioni e cartelle fondiarie. . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.3.3. | | altri titoli a reddito fisso . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 11ª . . . | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Categoria 12ª | | | | | | | |
| 3.4.0 | | *Riscossione di crediti e anticipazioni* | | | | | | | |
| 3.4.0. | | Prelievi di depositi: | | | | | | | |
| 6.1.4. | | da Tesoreria statale . . . . . . | | | | | | | |
| | | c/c vincolato presso la Cassa DD.PP. . | | | | | | | |
| 3.4.0. | | Assegnatari per quote capitale: | | | | | | | |
| | | di alloggi di proprietà in p.v. costruiti con contributo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi di proprietà in p.v. costruiti con contributo di altri Enti . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi di proprietà in p.v. costruiti senza contributo. . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi e locali di proprietà dello Stato in p.v. | | | | | | | |
| 3.4.0 | | Cessionari per quote capitale | | | | | | | |
| | | di alloggi ceduti con ipoteca legale . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi ceduti dallo Stato D.P.R. n. 2 . . | | | | | | | |
| | | di alloggi ceduti dallo Stato legge 513. . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi ceduti dallo Stato legge 1676 . . . | | | | | | | |
| | | di locali ceduti dallo Stato . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi ceduti da terzi D.P.R. n. 2 e legge 513 | | | | | | | |
| 3.4.0. | | Mutuatari per quote capitale: | | | | | | | |
| | | lavoratori agricoli legge 1676 . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | soci di cooperative edilizie legge 60 . . . . . . | | | | | | | |
| | | generalità dei lavoratori legge 60. . . . . . . | | | | | | | |
| | | comuni legge 60 . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.4.0 | | Utenti e assegnatari per dilazione debiti: | | | | | | | |
| | | rateizzazioni varie ad assegnatari . . . . . . . | | | | | | | |
| | | effetti cambiari per crediti rateizzati . . . . . | | | | | | | |
| | | effetti cambiari all'incasso . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | effetti cambiari scaduti e protestati . . . . | | | | | | | |
| 3.4.0. | | Depositi cauzionali: | | | | | | | |
| | | a garanzia di mutui . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | a garanzia di contratti diversi. . . . | | | | | | | |
| 3.4.0. | | Anticipazioni e crediti diversi: | | | | | | | |
| | | anticipazioni su polizze TFR . . . . | | | | | | | |
| | | anticipazioni a dipendenti . . . . . . | | | | | | | |
| | | anticipazioni a diversi . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | crediti per copertura polizze TFR . . . . | | | | | | | |
| | | crediti verso condomini . . . . . . . | | | | | | | |
| | | crediti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.4.0 | | Erario: | | | | | | | |
| | | ritenute Irpeg . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 12ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo III** | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO - Numero | CAPITOLO - Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titolo IV | | | | | | | |
| 4.0.0. | | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE | | | | | | | |
| | | Categoria 13ª | | | | | | | |
| 4.1.0. | | *Trasferimenti dallo Stato* | | | | | | | |
| 4.1.0. | | Finanziamenti dello Stato (CER) in c/capitale: | | | | | | | |
| | | per interventi costruttivi . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi di risanamento e ristrutturazione | | | | | | | |
| | | per realizzazione di servizi residenziali. . . . . | | | | | | | |
| 4.1.0. | | Utilizzo di fondi dello Stato (CER) della G.S.: | | | | | | | |
| | | per opere di risanamento e manutenzione straordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per nuove costruzioni . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per ripiano dei disavanzi . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per servizi di urbanizzazione . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 4.1.0. | | Contributi dello Stato in annualità: | | | | | | | |
| | | contributi dello Stato. . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 13ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 14ª | | | | | | | |
| 4.2.0. | | *Trasferimenti dalle Regioni* | | | | | | | |
| 4.2.0. | | Finanziamenti delle Regioni in c/capitale: | | | | | | | |
| | | per interventi costruttivi . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi di risanamento e ristrutturazione | | | | | | | |
| | | per realizzazione di servizi residenziali. . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 14ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 15ª | | | | | | | |
| 4.3.0. | | *Trasferimenti da comuni e provincia* | | | | | | | |
| 4.3.0. | | Finanziamenti da Comuni e Provincia in c/capitale: | | | | | | | |
| | | per interventi costruttivi . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi di risanamento e ristrutturazione | | | | | | | |
| | | per realizzazione di servizi residenziali. . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 15ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 16ª | | | | | | | |
| 4.4.0. | | *Trasferimenti di altri Enti del settore pubblico* | | | | | | | |
| 4.4.0. | | Finanziamenti di altri Enti in c capitale: | | | | | | | |
| | | per interventi costruttivi . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi di risanamento e ristrutturazione | | | | | | | |
| | | per realizzazione di servizi residenziali. . . . . | | | | | | | |
| 4.4.0. | | Contributo di altri Enti in annualità: | | | | | | | |
| | | contributo di altri Enti . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 16ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo IV . . .** | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titolo V | | | | | | | |
| 5 0 0 | | ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | |
| | | Categoria 17ª | | | | | | | |
| 5 1 0 | | *Assunzione di mutui* | | | | | | | |
| 5 1 1 | | Mutui della Cassa DD PP | | | | | | | |
| | | per interventi costruttivi . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi di risanamento e ristrutturazione | | | | | | | |
| | | per interventi per servizi residenziali . . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi edilizi per uso diretto . . | | | | | | | |
| | | per ripiano di disavanzi . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 5.1 2 | | Mutui di altri Enti. | | | | | | | |
| | | per interventi costruttivi . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | per interventi di risanamento e ristrutturazione | | | | | | | |
| | | per interventi per servizi residenziali . . | | | | | | | |
| | | per interventi edilizi ad uso diretto . . . | | | | | | | |
| | | per ripiano disavanzi . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 17ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 18ª | | | | | | | |
| 5.2 0 | | *Assunzione di altri debiti finanziari* | | | | | | | |
| 5 2.1 | | Banche per anticipazioni | | | | | | | |
| | | cc/cc bancari diversi . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 5 2 2 | | Enti diversi per anticipazioni. | | | | | | | |
| | | anticipazioni diverse . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 5 2 5 | | Cessionari per anticipazioni: | | | | | | | |
| | | quote manutenzione alloggi ceduti in proprietà | | | | | | | |
| | | quote manutenzione alloggi autogestiti. . . . | | | | | | | |
| 5 2 3 | | Depositi cauzionali: | | | | | | | |
| | | infruttiferi di utenti. . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | infruttiferi di conduttori . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 5 2 5 | | Depositi di imprese: | | | | | | | |
| | | cauzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 5 2.4. | | Assunzione debiti diversi | | | | | | | |
| | | IVA su vendite e prestazioni diverse. . . . . . | | | | | | | |
| | | IVA su cessioni di beni ammortizzabili . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 18ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo V . . .** | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titolo VI | | | | | | | |
| 6.0.0. | | PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | Categoria 19ª | | | | | | | |
| 6.1.0. | | *Entrate aventi natura di partite di giro* | | | | | | | |
| 6.1.1. | | Ritenute erariali: | | | | | | | |
| | | ritenute a dipendenti . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | ritenute a terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 6.1.2. | | Ritenute assicurative e previdenziali: | | | | | | | |
| | | I.N.P.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Enpedep ed ex Gescal . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | C.P.D.E.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | enti diversi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 6.1.5. | | Partite diverse: | | | | | | | |
| | | compensi tecnici di competenza Consorzio Regionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | rientri finanziari da canoni alloggi gestiti c/terzi | | | | | | | |
| 6.1.5. | | Fondi anticipati al cassiere: | | | | | | | |
| | | rendicontazione fondo cassiere . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 19ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo VI** . . . | | | | | | | |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | |
| | | Titolo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Titolo II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Titolo III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Titolo IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Titolo V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Titolo VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | **Totale delle entrate** . . . | | | | | | | |
| | | Avanzo di amministrazione . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Fondo iniziale di cassa . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE . . . | | | | | | | |

PARTE II - SPESA

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO. . . . | | | | | | | |
| | | Titolo I | | | | | | | |
| 1.0.0. | | SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| | | Categoria 1ª | | | | | | | |
| 1.1.0. | | *Spese per gli organi dell'Ente* | | | | | | | |
| 1.1.0. | | Amministratori e sindaci: | | | | | | | |
| | | indennità, compensi e rimborso amministratori e sindaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 1ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 2ª | | | | | | | |
| 1.2.0. | | *Oneri per il personale in attività di servizio* | | | | | | | |
| 1.2.0. | | Prestazioni di lavoro e relativi contributi: | | | | | | | |
| | | retribuzioni ed indennità al personale . . . . . | | | | | | | |
| | | lavoro straordinario . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | diario e trasferte . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | contributi assicurativi e previdenziali. . . . . . | | | | | | | |
| | | altri oneri (mensa, cral, vestiario) . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 2ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 3ª | | | | | | | |
| 1.3.0. | | *Oneri per il personale in quiescenza* | | | | | | | |
| 1.3.0. | | Personale in quiescenza: | | | | | | | |
| | | pensioni a carico dell'Ente . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | altri oneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 3ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 4ª | | | | | | | |
| 1.4.0. | | *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi* | | | | | | | |
| 1.4.1. | | Acquisto di materiali e scorte: | | | | | | | |
| | | materiali e scorte acquistate. . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 1.4.2. | | Spese per funzionamento degli uffici: | | | | | | | |
| | | affitti e spese servizi e manutenzioni uffici . . | | | | | | | |
| | | postali e telefoniche . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | cancelleria stampati e pubblicazioni . . . . . . | | | | | | | |
| | | manutenzione macchine da scrivere e da calcolo | | | | | | | |
| | | gestione sistema informativo. . . . . . . . . . | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.3. | | Spese diverse di amministrazione: | | | | | | | |
| | | spese di rappresentanza . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | gestione automezzi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | contributi associativi diversi . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | contributi al consorzio regionale . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | partecipazioni a concorsi, seminari, convegni . | | | | | | | |
| | | consulenze e prestazioni professionali . . . . . | | | | | | | |
| | | spese su depositi bancari e postali . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 4ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 5ª | | | | | | | |
| 1.5.0. | | *Spese per prestazioni istituzionali* | | | | | | | |
| 1.5.0. | | Spese di amministrazione degli stabili: | | | | | | | |
| | | assicurazioni degli stabili. . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | bollettazione e riscossione canoni. . . . . . . . | | | | | | | |
| | | stipulazione contratti di affitto . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | procedimenti legali . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | quote amministrazione per alloggi in condominio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | rimborsi quote amministrazione stabili autogestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | istruttoria pratiche diverse . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | anagrafe dell'utenza. . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | indennità e rimborsi ai componenti commissione alloggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | spese sociali per l'utenza. . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | spese traslochi e custodia mobilio . . . . . . . | | | | | | | |
| 1.5.0. | | Spese di manutenzione degli stabili: | | | | | | | |
| | | materiali utilizzati per manutenzione stabili . . | | | | | | | |
| | | appalti per manutenzione stabili . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | spese tecniche per manutenzione stabili . . . . | | | | | | | |
| | | rimborso quote manutenzione stabili autogestiti | | | | | | | |
| | | quote manutenzione per alloggi in condominio | | | | | | | |
| | | spese funzionamento magazzini e laboratori . | | | | | | | |
| 1.5.0. | | Spese per servizi e rimborso: | | | | | | | |
| | | acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | illuminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | asporto immondizie. . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | pulizia parti comuni . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | pulizia spazi a verde | | | | | | | |
| | | custodia | | | | | | | |
| | | sorveglianza | | | | | | | |
| | | riscaldamento | | | | | | | |
| | | acqua calda centralizzata | | | | | | | |
| | | ascensori | | | | | | | |
| | | autoclave | | | | | | | |
| | | servizi a rimborso alloggi in condominio | | | | | | | |
| | | altri servizi | | | | | | | |
| 1.5.0. | | Spese per interventi edilizi: | | | | | | | |
| | | progettazioni | | | | | | | |
| | | direzione e assistenza lavori | | | | | | | |
| | | commissioni e collaudi | | | | | | | |
| | | consulenze tecniche | | | | | | | |
| | | procedimenti legali | | | | | | | |
| | | altre spese tecniche | | | | | | | |
| | | Totale categoria 5ª | | | | | | | |
| | | Categoria 6ª | | | | | | | |
| 1.6.0. | | *Oneri finanziari* | | | | | | | |
| 1.6.1. | | Interessi su debiti verso banche: | | | | | | | |
| | | su scoperti di c/c | | | | | | | |
| | | su prestiti | | | | | | | |
| 1.6.2. | | Interessi su mutui: | | | | | | | |
| | | alloggi, locali e servizi residenziali concessi in locazione | | | | | | | |
| | | alloggi, locali e servizi residenziali concessi in p.v. | | | | | | | |
| | | alloggi, locali e servizi residenziali concessi in uso diretto | | | | | | | |
| | | alloggi, locali e servizi residenziali ceduti in proprietà | | | | | | | |
| | | per ripiano disavanzi | | | | | | | |
| 1.6.3. | | Interessi ed oneri finanziari diversi: | | | | | | | |
| | | su sconto ed incasso effetti | | | | | | | |
| | | su debiti verso fornitori | | | | | | | |
| | | su depositi cauzionali | | | | | | | |
| | | su altri debiti | | | | | | | |
| | | Totale categoria 6ª | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO | | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | | | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numero | Denominazione | | | Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | | |
| | | Categoria 7ª | | | | | | | |
| 1.7.0. | | *Oneri tributari* | | | | | | | |
| 1.7.0 | | Imposte e tasse | | | | | | | |
| | | imposta di bollo . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | imposta di registro . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | invim su cessioni alloggi e locali . . . . . | | | | | | | |
| | | invim su cessioni immobili diversi . . . | | | | | | | |
| | | ilor . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | irpeg . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | altre imposte e tasse . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | iva . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 7ª | | | | | | | |
| | | Categoria 8ª | | | | | | | |
| 1.8.0 | | *Poste correttive e compensative di entrate correnti* | | | | | | | |
| 1.8.1. | | **Rientri finanziari a favore dello Stato (CER) per G.S.:** | | | | | | | |
| | | da canoni di alloggi di proprietà con contributo dello Stato . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | da canoni di alloggi di proprietà dello Stato | | | | | | | |
| 1.8.2 | | **Interessi da cessionari a favore dello Stato (CER) per G.S.:** | | | | | | | |
| | | di alloggi in p.v. . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi con contributo dello Stato ceduti . | | | | | | | |
| | | di alloggi e locali dello Stato ceduti . . . | | | | | | | |
| | | di alloggi e locali ceduti da terzi. . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 8ª . . | | | | | | | |
| | | Categoria 9ª | | | | | | | |
| 1.9.0 | | *Spese non classificabili in altre voci* | | | | | | | |
| 1.9.0. | | Fondo di riserva: | | | | | | | |
| | | riserva per spese impreviste . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 9ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo I . . .** | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 0 0 | | Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALI | | | | | | | |
| 2 1.0. | | Categoria 10ª *Acquisizione beni in uso durevole ed opere immobiliari* | | | | | | | |
| 2 1 0. | | Acquisto aree: | | | | | | | |
| | | acquisto aree edificabili | | | | | | | |
| | | acquisto di aree non edificabili | | | | | | | |
| | | acquisizione di aree in diritto di superficie | | | | | | | |
| 2.1 0. | | Acquisto stabili: | | | | | | | |
| | | acquisto stabili in locazione | | | | | | | |
| | | acquisto stabili in proprietà superificiaria | | | | | | | |
| | | acquisto stabili per uso diretto | | | | | | | |
| | | acquisto locali per uso diverso | | | | | | | |
| | | acquisto servizi residenziali | | | | | | | |
| 2 1.0. | | Interventi costruttivi della G S. destinati alla locazione: | | | | | | | |
| | | acquisizione aree | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi di risanamento e ristrutturazione della G.S. destinati alla locazione: | | | | | | | |
| | | acquisizione di immobili | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi di realizzazione della G.S di servizi residenziali: | | | | | | | |
| | | acquisizione di immobili | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi | | | | | | | |
| 2.1.0 | | Interventi della G.S. di manutenzione straordinaria: | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi | | | | | | | |
| 2 1 0. | | Interventi costruttivi della G.O. destinati alla locazione: | | | | | | | |
| | | acquisizione aree | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio - Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0. | | Interventi di risanamento e ristrutturazione della G.O. destinati alla locazione: | | | | | | | |
| | | acquisizione di immobili . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi della G.O. di servizi residenziali: | | | | | | | |
| | | acquisizione di immobili . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi della G.O. di manutenzione straordinaria: | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi costruttivi della G.O. ad uso diretto: | | | | | | | |
| | | acquisizione area . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi di risanamento e ristrutturazione della G.O. ad uso diretto: | | | | | | | |
| | | acquisizione di immobili . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi di servizi residenziali della G.O. ad uso diretto: | | | | | | | |
| | | acquisizione di immobili . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi costruttivi della G.O. di Edilizia agevolata: | | | | | | | |
| | | acquisizione area . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi di risanamento e ristrutturazione della G.O. di Edilizia agevolata: | | | | | | | |
| | | acquisizione di immobili . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2.1.0. | | Interventi costruttivi di servizi residenziali della G.O. di Edilizia agevolata: | | | | | | | |
| | | acquisizione di immobili . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | corrispettivi di appalto . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | costi diretti diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 10ª . . . | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO | | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | | | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Variazioni | | Somme risultanti | | |
| | Numero | Denominazione | | | in aumento | in diminuzione | | | |
| | | Categoria 11ª | | | | | | | |
| 2.2 0 | | *Acquisizione di immobilizzazioni tecniche* | | | | | | | |
| 2 2 0 | | Acquisto macchine | | | | | | | |
| | | macchinari automatici . . . | | | | | | | |
| | | macchine diverse . . . . . . | | | | | | | |
| 2 2 0 | | Acquisto mobili e macchine per ufficio | | | | | | | |
| | | mobili per ufficio | | | | | | | |
| | | macchine ordinarie per ufficio . . . . . . . | | | | | | | |
| | | macchine elettrocontabili ed elettroniche . . . | | | | | | | |
| 2 2 0 | | Acquisto attrezzature | | | | | | | |
| | | attrezzatura varia . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 2 2 0 | | Acquisto automezzi | | | | | | | |
| | | autovetture . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | autofurgoni, motofurgoni . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 11ª . . | | | | | | | |
| | | Categoria 12ª | | | | | | | |
| 2 3 0 | | *Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari* | | | | | | | |
| 2 3 1 | | Acquisto di partecipazioni azionarie: | | | | | | | |
| | | partecipazioni in Società . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Acquisto di titoli di credito a reddito fisso | | | | | | | |
| 2.3 2 | | titoli emessi o garantiti dallo Stato . . . . . | | | | | | | |
| 2.3 3. | | obbligazioni e cartelle fondiarie. . . . . . . . | | | | | | | |
| 2 3 3 | | altri titoli a reddito fisso . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 12ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 13ª | | | | | | | |
| 2.4 0. | | *Concessioni di crediti e anticipazioni* | | | | | | | |
| 4.1 4. | | Versamenti alla Tesoreria Statale . . . . . . | | | | | | | |
| 2 4 0. | | Costituzione di depositi cauzionali. | | | | | | | |
| | | depositi a garanzia di mutui . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | depositi a garanzia di contratti diversi . . | | | | | | | |
| 2.4 0 | | Concessioni di anticipazioni e crediti diversi | | | | | | | |
| | | anticipazioni ad imprese . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | anticipazioni su polizze TFR . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | anticipazioni a dipendenti . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | anticipazioni a diversi . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | depositi per copertura polizze TFR . . . . . | | | | | | | |
| | | depositi da condomini . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | depositi diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 13ª . . . | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Categoria 14ª | | | | | | | |
| 2.5.0. | | *Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio* | | | | | | | |
| 2.5.0. | | Trattamento fine rapporto: | | | | | | | |
| | | indennità a carico dell'Ente | | | | | | | |
| | | indennità integrativa di previdenza | | | | | | | |
| | | altri oneri | | | | | | | |
| | | Totale categoria 14ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo II** . . . | | | | | | | |
| | | Titolo III | | | | | | | |
| 3.0.0. | | ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | | | |
| | | Categoria 15ª | | | | | | | |
| 3.1.0. | | *Rimborsi di mutui* | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Ammortamento mutui per alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con contributo dello Stato: | | | | | | | |
| | | concessi in locazione | | | | | | | |
| | | concessi in p.v. | | | | | | | |
| | | ceduti in proprietà | | | | | | | |
| | | in uso diretto | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Ammortamento mutui per alloggi, locali e servizi residenziali costruiti con contributi di altri Enti: | | | | | | | |
| | | concessi in locazione | | | | | | | |
| | | concessi in p.v. | | | | | | | |
| | | ceduti in proprietà | | | | | | | |
| | | in uso diretto | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Ammortamento mutui per alloggi, locali e servizi residenziali costruiti senza contributo: | | | | | | | |
| | | concessi in locazione | | | | | | | |
| | | concessi in p.v. | | | | | | | |
| | | ceduti in proprietà | | | | | | | |
| | | in uso diretto | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Ammortamento mutui per alloggi, locali e servizi residenziali di edilizia agevolata: | | | | | | | |
| | | concessi in locazione | | | | | | | |
| | | concessi in p.v. | | | | | | | |
| | | in uso diretto | | | | | | | |
| 3.1.0. | | Ammortamento mutui per ripiano disavanzi: | | | | | | | |
| | | rate ammortamento mutui | | | | | | | |
| | | Totale categoria 15ª . . . | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO | | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | | | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Variazioni | | Somme risultanti | | |
| | Numero | Denominazione | | | in aumento | in diminuzione | | | |
| | | Categoria 16ª | | | | | | | |
| 3.2.0. | | *Rimborsi di anticipazioni passive* | | | | | | | |
| 3.2.0. | | Restituzioni di anticipazioni bancarie: | | | | | | | |
| | | cc/cc bancari diversi . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.2.0. | | Restituzione di anticipazioni Enti diversi: | | | | | | | |
| | | anticipazioni diverse . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.2.0. | | Rimborsi ai cessionari di anticipazioni: | | | | | | | |
| | | quote manutenzione alloggi ceduti in proprietà | | | | | | | |
| | | quote manutenzione alloggi autogestiti. . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 16ª . . . | | | | | | | |
| | | Categoria 17ª | | | | | | | |
| 3.3.0. | | *Estinzione debiti diversi* | | | | | | | |
| 3.3.1. | | Depositi cauzionali: | | | | | | | |
| | | depositi infruttiferi di utenti. . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | depositi fruttiferi di conduttori . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | depositi di terzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.3.3. | | Depositi e ritenute di imprese: | | | | | | | |
| | | cauzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| 3.3.2. | | Stato (CER) per gestione Speciale: | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi di proprietà in p.v. | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi di proprietà dello Stato in p.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi ceduti con ipoteca legale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi ceduti D.P.R. n. 2 | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi ceduti legge n. 513 | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato D.P.R. n. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato legge n. 513. . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi ceduti dallo Stato legge n. 1676 . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi ceduti da terzi D.P.R. n. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | somme ricavate da alloggi ceduti da terzi legge n. 513 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | somme ricavate da servizi residenziali ceduti . | | | | | | | |
| | | rate mutui soci cooperative edilizie legge n. 60 | | | | | | | |
| | | rate mutui generalità lavoratori legge n. 60. . | | | | | | | |
| | | rate mutui ai comuni legge n. 60. . . . . . . . | | | | | | | |
| | | rate mutui lavoratori agricoli legge n. 1676. . | | | | | | | |
| 3.3.3. | | Estinzione di altri debiti: | | | | | | | |
| | | iva su acquisti e prestazioni. . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | debiti diversi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | | | | | |
| | | Totale categoria 17ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo III . . .** | | | | | | | |

| Codice | CAPITOLO Numero | CAPITOLO Denominazione | Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni in aumento | Variazioni in diminuzione | Somme risultanti | Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio | Annotazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Titolo IV | | | | | | | |
| 4.0.0. | | PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | Categoria 18ª | | | | | | | |
| 4.1.0. | | *Spese aventi natura di partite di giro* | | | | | | | |
| 4.1.1. | | Versamenti all'Erario: | | | | | | | |
| | | ritenute ai dipendenti | | | | | | | |
| | | ritenute a terzi | | | | | | | |
| 4.1.2. | | Versamenti a Enti Assicurativi e Previdenziali: | | | | | | | |
| | | I.N.P.S. | | | | | | | |
| | | Enpedep e ex Gescal | | | | | | | |
| | | C.P.D.E.L. | | | | | | | |
| | | enti diversi | | | | | | | |
| 4.1.5. | | Partite diverse: | | | | | | | |
| | | compensi tecnici di componenti del Consiglio regionale | | | | | | | |
| | | rientri finanziari da canoni, locali, alloggi gestiti c/terzi | | | | | | | |
| 4.1.5. | | Fondi riservati al cassiere: | | | | | | | |
| | | rendicontazione fondo al cassiere | | | | | | | |
| | | Totale categoria 18ª . . . | | | | | | | |
| | | **Totale Titolo IV . . .** | | | | | | | |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | |
| | | Titolo I | | | | | | | |
| | | Titolo II | | | | | | | |
| | | Titolo III | | | | | | | |
| | | Titolo IV | | | | | | | |
| | | Totale delle spese . . . | | | | | | | |
| | | Disavanzo di amministrazione | | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE . . . | | | | | | | |

**93A0218**

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 gennaio 1993, n. **2/93**.

**Regime di importazione di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi.**

Si comunica che, in applicazione della raccomandazione CECA n. 3772/92/CECA del 22 dicembre 1992, pubblicata nella Gazzetta CEE n. 383 del 29 dicembre 1992, la procedura per il rilascio dei documenti d'importazione per l'immissione in libera pratica di taluni prodotti sinderurgici CECA, elencati nell'allegato I originari da Paesi terzi, prevede quanto segue:

1. La domanda per ottenere il documento di importazione deve essere fatta su un modulo comunitario in quattro esemplari come da fac-simile allegato; essa può essere compilata da ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità stessa.

Il modulo di cui sopra deve essere corredato:

dall'originale o copia autenticata dei contratti o delle conferme d'ordine presentati su carta intestata firmata dai due contraenti, accompagnati da una eventuale lettera di accettazione;

e, in caso di richiesta da parte del Ministero, della fattura proforma.

L'importatore deve specificare:

*a)* il Paese di origine e il Paese di provenienza;

*b)* la designazione e l'indicazione del codice secondo la nomenclatura combinata;

*c)* il peso netto per lotto dei prodotti, in kg;

*d)* la moneta e il valore (CIF) fatturato in ECU;

*e)* le caratteristiche dettagliate atte a dimostrare, nel caso che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

*f)* il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex del venditore;

*g)* il nome, l'indirizzo e il numero di telefono e di telex dell'importatore;

*h)* la data e la località (ufficio di dogana) previste per l'importazione.

2. L'importatore deve attestare l'esattezza dei dati riportati nella domanda di importazione e precisare se la domanda stessa riguardi una analoga precedente richiesta.

3. Le importazioni definitive devono essere realizzate entro il termine di giorni novanta dalla data di emissione del documento di importazione.

4. Copia del documento d'importazione completamente o parzialmente utilizzato o inutilizzato, deve essere rispedita immediatamente alla Divisione V - Direzione generale import-export di questo Ministero, e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

In caso di utilizzo parziale o totale l'importatore dovrà indicare gli estremi (numero e data) della dichiarazione doganale di importazione oppure inoltrare fotocopia della stessa.

5. Il rilascio di una successiva autorizzazione, proroga o dichiarazione di importazione, è subordinato al puntuale adempimento del punto 4.

Tutte le succitate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1993 fatte salve le restrizioni nei confronti di taluni Paesi. Apposita circolare è in corso di emanazione per la Bulgaria per i seguenti prodotti: coils e lamiere da treno; per la Romania per i coils, le lamiere da treno e le travi; per i Paesi ex URSS per i coils, le lamiere da treno, le travi e la vergella.

La circolare 21/91, prorogata dalla circolare n. 30/91, è abrogata.

*Il Ministro:* VITALONE

---

NOTE ESPLICATIVE

1) Per richiedente si intende l'acquirente delle merci. Si deve indicare il nome, l'indirizzo completo, il Paese, nonché il numero meccanografico posizione commercio estero C.C.I.A.A.

2) Protocollo da assegnare a cura dell'amministrazione preposta al rilascio.

3) Indicare l'impresa che ha spedito la merce e, se diversa, l'impresa produttrice, specificando il nome, l'indirizzo ed il Paese.

4) Per l'Italia indicare il Ministero del commercio con l'estero - D.G. Import. Esport. - Div. V.

5) Soggetto uguale a quello di cui al punto 1 o, se espressamente delegata altra persona giuridica o fisica.

6) Da riempire a cura dell'amministrazione preposta al rilascio.

7) Per Paese di origine si intende il luogo di produzione della merce, indicare anche il relativo codice statistico.

8) Per Paese di provenienza si intende l'ultimo Paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto, indicare anche il relativo codice statistico.

9) Indicare l'ufficio doganale d'ingresso delle merci e data prevista del loro arrivo.

10) Indicare la raccomandazione n. 3772/92/CECA del 22 dicembre 1992.

11) Indicare la qualità merceologica dei prodotti, l'eventuale declassamento degli stessi e la relativa motivazione ai sensi della comunicazione CEE (*Gazzetta Ufficiale* n. 180 dell'11 luglio 1991, pag. 4) nonché il numero e la natura dei colli spediti.

12) Indicare il codice della tariffa doganale italiana (11 cifre).

13) Peso lordo globale.

14) Peso netto suddiviso per singoli codici doganali.

15) Indicare eventuali altri sistemi di misura del peso delle merci.

16) Valore ricavabile o ricostruibile dalle fatture e o dai contratti riguardanti le merci, indicare il cambio tra la moneta prevista dal contratto e l'ECU.

17) Nel caso di più voci doganali specificare in sequenza: voce doganale, peso netto per singola voce doganale, valore. Indicare il numero e la data del contratto. Ogni altra eventuale informazione utile all'istruttoria delle competenti autorità.

*ANEXO I — BILAG I ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I*

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 19
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 15
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
[illegible]
[illegible]
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 00
7213 39 00
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 10
7213 50 90

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 91
7214 40 99
7214 50 10
7214 50 91
7214 50 99
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 90
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 90
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 51
7222 10 59
7222 10 99
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 30
7226 20 20

7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 20

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 40
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI SORVEGLIANZA

1

ORIGINALE PER IL DESTINATARIO

1

| | |
|---|---|
| 1 Destinatario (richiedente) (nome, indirizzo completo, paese) | 2 N protocollo |
| 3 Speditore estero (nome indirizzo paese) | 4 Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo) |
| 5 Dichiarazione (nome e indirizzo) | 6 Ultimo giorno di validità<br>7 Paese d origine / 8 Paese di provenienza |
| 9 Luogo e data previsti per l'importazione | 10 Riferimento del regolamento (CEE) che ha istituito la sorveglianza |
| 11 Marche e numeri numero e natura dei colli designazione delle merci | 12. Codice delle merci (NC)<br>13 Massa lorda (kg)<br>14 Massa netta (kg)<br>15 Unità supplementari<br>16 Valore cif alla frontiera CEE in ecu |

17. Menzioni complementari

18 Certificazione da parte del destinatario richiedente
Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

| | |
|---|---|
| 19 Visto dell autorità competente<br><br>Firma Data<br>Timbro | Fatto a , il<br>Firma Timbro |

COMUNITA EUROPEA

DOCUMENTO DI SORVEGLIANZA

2

ESEMPLARE PER L'AUTORITA COMPETENTE

2

1 Destinatario (richiedente) (nome indirizzo completo paese)

2 N protocollo

3 Speditore estero (nome indirizzo, paese)

4 Autorita competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5 Dichiarazione (nome e indirizzo)

6 Ultimo giorno di validita

7 Paese d'origine

8 Paese di provenienza

9 Luogo e data previsti per l importazione

10 Riferimento del regolamento (CEE) che ha istituito la sorveglianza

11 Marche e numeri numero e natura dei colli, designazione delle merci

12 Codice delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14 Massa netta (kg)

15 Unita supplementari

16. Valore cif alla frontiera CEE in ecu

17 Menzioni complementari

18 Certificazione da parte del destinatario richiedente
Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

19 Visto dell'autorita competente

Firma

Data
Timbro

Fatto a il

Firma Timbro

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI SORVEGLIANZA

3

ESEMPLARE PER L'AUTORITÀ COMPETENTE

3

1 Destinatario (richiedente) (nome indirizzo completo paese)

2 N protocollo

3 Speditore estero (nome indirizzo paese)

4 Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5 Dichiarazione (nome e indirizzo)

6 Ultimo giorno di validità

7 Paese d'origine

8 Paese di provenienza

9 Luogo e data previsti per l'importazione

10 Riferimento del regolamento (CEE) che ha istituito la sorveglianza

11 Marche e numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci

12 Codice delle merci (NC)

13 Massa lorda (kg)

14 Massa netta (kg)

15 Unità supplementari

16 Valore cif alla frontiera CEE in ecu

17 Menzioni complementari

18 Certificazione da parte del destinatario richiedente
Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

19 Visto dell'autorità competente

Firma

Data
Timbro

Fatto a il

Firma Timbro

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI SORVEGLIANZA

4

1. Destinatario (richiedente)
(nome, indirizzo completo, paese)

2. N. protocollo

3. Speditore estero (nome, indirizzo, paese)

4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarazione (nome e indirizzo)

6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine

8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione

10. Riferimento del regolamento (CEE) che ha istituito la sorveglianza

4

11. Marche e numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci

12. Codice delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore cif alla frontiera CEE in ecu

17. Menzioni complementari

18. Certificazione da parte del destinatario richiedente:
Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede

Fatto a ..............................., il ...............................

Firma Timbro

19. Visto dell'autorità competente

Firma

Data
Timbro

93A0235

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Rinvio della ripubblicazione dei decreti legislativi 30 dicembre 1992, numeri 502, 503 e 504, corredati delle relative note, recanti, rispettivamente, norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria, del sistema previdenziale e della finanza degli enti territoriali.**

Per esigenze tecniche la ripubblicazione dei decreti legislativi 30 dicembre 1992, numeri 502, 503 e 504, corredati delle relative note, prevista in data odierna in apposito supplemento ordinario, è differita al giorno 5 febbraio 1993.

**93A0275**

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità**

Con decreto ministeriale 24 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1992, registro n. 54 Interno, foglio n. 14, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Silvia Ferrari, nata a Milano il 15 maggio 1921 e deceduta a Desio il 31 ottobre 1986, disposta con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Guido Roveda di Milano il 31 dicembre 1986 al n. 54567 di repertorio.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in beni mobili (azioni, obbligazioni, denaro) per un valore complessivo, al netto delle passività, di L. 2.700.000.000 circa, che verranno utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

**93A0221**

**Nomina del commissario straordinario liquidatore del comune di Paladina**

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1993 il rag. Giacomo Musaio è stato nominato commissario straordinario liquidatore del comune di Paladina (Bergamo) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

**93A0242**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Aggiornamento dell'intervallo dell'indice di idraulicità per la classificazione della marna da cemento tra i minerali di prima categoria.**

Si comunica che il Consiglio superiore delle miniere, nella seduta del 26 luglio 1991, ha espresso parere favorevole in merito all'aggiornamento dell'intervallo dell'indice di idraulicità per la classificazione della marna da cemento tra i minerali di prima categoria.

Il Consiglio superiore ha stabilito che nella situazione attuale, tenuto conto delle tecnologie di fabbricazione e controllo in essere e della gamma di prodotti richiesti dal mercato, l'intervallo di valori dell'indice di idraulicità che identifica le sostanze classificate come marna da cemento è il seguente:

0,3 - 0,7

Lo stesso Consiglio ha precisato che l'indice di idraulicità, parametro indicativo della caratteristica idraulica di un cemento viene riferito al materiale grezzo di miniera omogeneizzato per alimentare l'impianto e di conseguenza l'identificazione *in situ* di una marna da cemento dovrà necessariamente fare riferimento al valore medio dell'indice di idraulicità di volumi sufficientemente grandi e rappresentativi delle caratteristiche medie del materiale coltivabile nel giacimento.

Di conseguenza appare particolarmente importante la fase del prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi, che dovranno essere rappresentativi dell'insieme del grezzo coltivabile, mentre non potranno considerarsi significative le campionature effettuate in corrispondenza di singoli orizzonti.

**93A0249**

**Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi**

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

| Marchio | Ragione sociale | Sede | N. punzoni smarriti |
|---|---|---|---|
| 986 AL | F.lli Corso S.n.c. | Valenza | 3 |
| 1283 AL | Albera Carlo | Valenza | 2 |
| 1370 AL | F.O.T. | Valenza | 1 |
| 1777 AL | Bosso Pietro | Lu Mon.to | 3 |
| 366 AR | Astrea Preziosi S.n.c. | Castiglion F. | 2 |
| 23 BA | Zonno Leonardo | Bari | 1 |
| 22 FO | Festuccia Luciano | Rimini | 1 |
| 1248 VI | Pozza Giorgio | Arcugnano | 5 |
| 1786 VI | Bassano Medaglie Sport S.n.c. | Bassano del Grappa | 1 |

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

| Marchio | Ragione sociale | Sede |
|---|---|---|
| 1832 AL | Zogno e Melega | Valenza |
| 1844 AL | Cavallero Giuseppe | Valenza |
| 2466 AL | Carnevale Roberto | Valenza |
| 2629 AL | Era Gioielli | Valenza |
| 2988 AL | C. & G. di Chirco e Gasti | Valenza |
| 3049 AL | Francescato & Forlini | Valmadonna |
| 3117 AL | Effetre di Amisano & C. S.a.s. | Valenza |

| Marchio | Ragione sociale | Sede |
|---|---|---|
| 3133 AL | Aaron Saul | Valenza |
| 3263 AL | Garavelli Nadia | Alessandria |
| 3268 AL | Demartini Mauro | Valenza |
| 1139 AR | Ca-Bar S.n.c. | Subbiano |
| 1200 AR | Kouros S.n.c. | Castiglion Fiorentino |
| 190 BO | Donati Paola | Bologna |
| 64 BZ | Holzner Otmar | Lana |
| 65 BZ | Cogele Walter | Lagundo |
| 257 GE | Corica Antonio | Genova |
| 17 MN | I gioielli S.r.l. | Mantova |
| 412 MI | Bolzoni Valentino | Milano |
| 843 MI | Eugenio Verga S.a.s. | Milano |
| 940 MI | Dom S.r.l. | Milano |
| 1046 MI | Co.Ge.Dis. S.r.l. | Milano |
| 1371 MI | Bolognini Walter | Corsico |
| 1523 MI | Ulmarium Gallery | Milano |
| 421 NA | D'Ambra Paolo | Torre del Greco |
| 52 NO | Giuliano Carlo | Arona |
| 131 PV | Bario Giovanni | Suardi |
| 133 PV | Bozza Ottavio | Suardi |
| 180 RM | Petrosemolo Sergio | Roma |
| 319 RM | Mazzarella Pietro | Roma |
| 512 RM | Sassanelli Renzo | Roma |
| 1 TR | Beltrame Alberto | Terni |
| 35 TR | Pastorelli Luigina | Terni |
| 307 TO | Salsa Stefano | Collegno |
| 336 TO | Demeglio Roberto | Torino |
| 62 TN | Gioielleria Allotti S.n.c. | Cles |
| 50 UD | Flora Franco | Buia |
| 103 UD | Feruglio Stefano | Udine |
| 410 VI | Lucietto Adriano | Vicenza |
| 1413 VI | Stefani Casamadre S.r.l. | Vicenza |
| 1651 VI | New Gold | Vicenza |
| 1712 VI | Oro puro | Vicenza |

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

| Marchio | Ragione sociale | Sede |
|---|---|---|
| 283 AL | F.O.S. S.r.l. | Valenza |
| 306 AL | Montanari Luigi | Alessandria |
| 462 AL | Soro Ugo | Valenza |
| 603 AL | Palumbo Pietro | Valenza |
| 715 AL | Longhin | Valenza |
| 818 AL | Crucitti Domenico | Valenza |
| 934 AL | Battezzato Rinaldo | Valenza |
| 994 AL | Mussio Ceva & C. S.n.c. | Valenza |
| 1094 AL | Callegaro Ermando & C. S.n.c. | Valenza |
| 1293 AL | Chislieri F.lli | Valenza |
| 1438 AL | Toninelli & Tartara S.n.c. | Valenza |
| 1460 AL | Erma | S. Salvatore M. |
| 1544 AL | Anarratone Vincenzo | Valenza |
| 1553 AL | Visconti Gianpiero | Valenza |
| 1651 AL | Bavastro Giovanni | Valenza |
| 1743 AL | Capra Giuseppe | Valenza |
| 1767 AL | Marcellusi Daniele | Valenza |
| 1820 AL | Panzin Vincenzo | Valenza |
| 1839 AL | Soldani | S. Cristoforo |
| 2061 AL | Carante Ivan | Valenza |
| 2133 AL | Manna Antonio | Valenza |
| 2135 AL | Figarolo Giuseppe | Valenza |
| 2138 AL | Chiriotti Gianpiero | Alessandria |
| 2269 AL | F.lli Fiorentino | Valenza |
| 2317 AL | Forni Piercarlo | Valenza |
| 2325 AL | Provera Piero | Valenza |
| 2333 AL | Cecchetto Mario | Alessandria |
| 2344 AL | Meneganti Antonino | Valenza |
| 2369 AL | Pecoraro Contiero & Ieva S.n.c. | S. Salvatore M. |
| 2377 AL | L.B. S.n.c. | Casale |
| 2378 AL | Bellato Piero Silvino | Valenza |
| 2471 AL | Castagna & Serruto | Valenza |
| 2496 AL | Scagliotti Benito | Treville |
| 2585 AL | Porzio Franco | Valenza |
| 2602 AL | Cavallero Giovanni | Valenza |
| 2655 AL | Vigraf | Valenza |
| 2685 AL | Colamonico Francesco | Valenza |
| 2723 AL | Perna | Valenza |
| 2740 AL | Procchio & Iannone | Valenza |
| 2755 AL | Valter Tasso gioielli | Fubine |
| 2791 AL | Bonicelli Luigi | Valenza |
| 2901 AL | I vertici S.n.c. | Alessandria |
| 2924 AL | Montefusco Carlo | Valenza |
| 457 AR | Nocentini Giovanni | Arezzo |
| 1 BA | Picca Pompeo | Bari |
| 436 NA | Pelliccia & Florio S.n.c. | Napoli |
| 13 TA | Rolis | Taranto |

93A0222

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Riconoscimento della personalità giuridica della Società filosofica italiana, in Roma

Con decreto ministeriale 3 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1992, registro n. 17 Università e ricerca, foglio n. 153, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Società filosofica italiana, con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

93A0245

### Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Perseus, ricerche e studi per le comunicazioni sociali», in Roma

Con decreto ministeriale 28 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992, registro n. 17 Università e ricerca, foglio n. 136, è stata riconosciuta la personalità giuridica della «Fondazione Perseus, ricerche e studi per le comunicazioni sociali» in breve «Fondazione Perseus», con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

93A0246

**Autorizzazione all'istituto di ricerche farmacologiche «M. Negri» di Milano ad accettare un legato**

Con decreto ministeriale 28 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1992, registro n. 17 Università e ricerca, foglio n. 154, l'Istituto di ricerche farmacologiche «Mario Negri» di Milano è stato autorizzato ad accettare dalla defunta sig.ra Corazza Carmela Seconda Maria chiamata solo Carmela un legato consistente in un appartamento con relativa cantina, box e parti comuni in Bergamo, via Mazzini, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano di Bergamo, cen Boccaleone alla partita 1014453, foglio 9, mappali 7050/25 e 7052/6 e una quota di partecipazione alle parti comuni pari a millesimi 12, 04 alla partita 1019373, foglio 9, mappale 7049/18, del valore complessivo di L. 100.000.000.

**93A0247**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione per la ricerca in cardiologia, in Bari**

Con decreto ministeriale 28 settembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1992, registro n. 17 Università e ricerca, foglio n. 137, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione per la ricerca in cardiologia (A.R.C.), con sede in Bari, e ne è stato approvato lo statuto.

**93A0248**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1992**

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1992, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stato conferito, per l'anno 1992, alle persone di cui all'elenco allegato e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata. Il diploma predetto è concesso con effetto dal 2 giugno 1992.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

*Diploma di benemerenza di 1ª classe*

(Medaglia d'oro)

1) Banca Popolare di Verona;
2) Bianco on. prof. dott. Gerardo;
3) Galati dott. Anton Giulio;
4) Laeng prof. Mauro;
5) Landi dott. Claudio;
6) Mautino dott. Franco;
7) Pirroni prof. Salvatore;
8) Rappazzo dott. Giovanni (alla memoria);
9) Martino prof. Vittorio;
10) Vita prof. Vincenzo;
11) Selvani prof. Giovanni;
12) Dejak prof. Camillo;
13) Università Popolare di Biella;
14) Niccolai Fratel Antonio.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

*Diploma di benemerenza di 1ª classe*

(Medaglia d'oro)

1) Federici dott.ssa Alda;
2) Giampietro dott. Antonio;
3) Martina dott. Guido;
4) Morea dott. Vincenzo;
5) Parente dott.ssa Matilde;
6) Scuto dott. Giuseppe;
7) Virdis dott. Leonardo;
8) Fiorani Giovanna;
9) Centomani dott. Paolo.

*Diploma di benemerenza di 2ª classe*

(Medaglia d'argento)

1) Ferrari Cesarina;
2) Rosina Marcello.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO

*Diploma di benemerenza di 1ª classe*

(Medaglia d'oro)

1) Giaccari prof. Guarino;
2) Foti prof. Vincenzo.

*Diploma di benemerenza di 2ª classe*

(Medaglia d'argento)

1) Arioli prof. don Antonio;
2) Jackl prof.ssa Evelyn;
3) Rastellino prof.ssa Carla.

*Diploma di benemerenza di 3ª classe*

(Medaglia di bronzo)

1) Muraca prof. Pasquale.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE CLASSICA SCIENTIFICA E MAGISTRALE

*Diploma di benemerenza di 1ª classe*

(Medaglia d'oro)

1) Bonacci prof. Attilio;
2) Cavallaro prof. Domenico;
3) De Martino prof. Renzo;
4) Fontana prof. Luigi;
5) Greco prof. Pietro;
6) Manai prof. Mario Bruno (alla memoria);
7) Palomba prof. Luigi Vittorio;
8) Pistone prof. Antonino;
9) Ramella prof. Norberto;
10) Rasulo prof. Pietro Antonio;
11) Sommariva prof.ssa Apollonia;
12) Tamagnini prof. Giuseppe;
13) Valli prof. Giovanni;
14) Sportelli prof. Antonio Michele;
15) Pasculli prof. Michele;
16) Guastavigna prof. Giovanni.

*Diploma di benemerenza di 2ª classe*

(Medaglia d'argento)

1) Annino prof.ssa Beatrice;
2) Verga prof. Rodolfo.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE TECNICA

*Diploma di benemerenza di 1ª classe*

(Medaglia d'oro)

1) Bellezza prof. Onofrio;
2) Brunello prof. Arnaldo;
3) Cuccuru prof. Pietro Salvatore (alla memoria);
4) Ferrara prof. Michele;
5) Perconti prof. Francesco;
6) Ticconi prof. Mario;
7) Buonvino prof. Michele.

*Diploma di benemerenza di 2ª classe*

(Medaglia d'argento)

1) Comploj Purger prof. Luigi.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE

*Diploma di benemerenza di 2ª classe*

(Medaglia d'argento)

1) D'Amico prof.ssa Maria Natalizia;
2) Malnati prof.ssa Graziella;
3) Trevisonni prof. Giuseppe;
4) Zacche prof.ssa Gina.

DIREZIONE GENERALE DELL'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE

*Diploma di benemerenza di 1ª classe*

(Medaglia d'oro)

1) Baravalle prof. padre Giovanni;
2) Cereda prof. don Pietro.

DIREZIONE GENERALE DEGLI SCAMBI CULTURALI

*Diploma di benemerenza di 1ª classe*

(Medaglia d'oro)

1) Ferraro Zorio Graziella;
2) Mirsch Leopold.

ISPETTORATO PER L'ISTRUZIONE ARTISTICA

*Diploma di benemerenza di 1ª classe*

(Medaglia d'oro)

1) Abis prof. Mario;
2) Leone prof. Rosario;
3) Saroni prof. Sergio (alla memoria).

*Diploma di benemerenza di 2ª classe*

(Medaglia d'argento)

1) Renda prof. Antonino;
2) Demetz prof. Martino;
3) Trevisi prof. Biagio Pasquale.

ISPETTORATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

*Diploma di benemerenza di 1ª classe*

(Medaglia d'oro)

1) Vercillo dott. Giorgio;
2) Bertoni prof. Walter.

*Diploma di benemerenza di 2ª classe*

(Medaglia d'argento)

1) Cilio prof. Ignazio;
2) Delpin prof. Orlando;
3) Erroi prof. Giuseppe;
4) Varese prof. Fernando.

*Visto*, d'ordine del Presidente della Repubblica
*Il Ministro della pubblica istruzione*
JERVOLINO-RUSSO

**93A0243**

## MINISTERO DEL TESORO

**Cambi giornalieri del 19 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.**

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

*Cambi del giorno 19 gennaio 1993*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1483,22 |
| ECU | 1802,11 |
| Marco tedesco | 917,83 |
| Franco francese | 271,28 |
| Lira sterlina | 2289,65 |
| Fiorino olandese | 816,26 |
| Franco belga | 44,57 |
| Peseta spagnola | 12,950 |
| Corona danese | 238,36 |
| Lira irlandese | 2435,60 |
| Dracma greca | 6,871 |
| Escudo portoghese | 10,188 |
| Dollaro canadese | 1160,58 |
| Yen giapponese | 11,812 |
| Franco svizzero | 999,95 |
| Scellino austriaco | 130,45 |
| Corona norvegese | 217,16 |
| Corona svedese | 204,41 |
| Marco finlandese | 272,70 |
| Dollaro australiano | 996,72 |

**93A0318**

# ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di dicembre 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984 n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1992, agli effetti predetti, risulta pari a più 258,4.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1992 rispetto a dicembre 1991 risulta pari a più 4,8 (quattrovirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1992 rispetto a dicembre 1990 risulta pari a più 11,1 (undicivirgolauno).

93A0281

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975.**

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1977 è risultato pari a 114,9 (centoquattordicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 128,6 (centoventottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 186,5 (centoottantaseivirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 219,8 (duecentodiciannovevirgolaotto)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 255,6 (duecentocinquantacinquevirgolasei)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 288,2 (duecentoottantottovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 313,6 (trecentotredicivirgolasei)

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 340,5 (trecentoquarantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 213,0

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 355,3 (trecentocinquantacinquevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 226,5

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 373,3 (trecentosettantatrevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 243,2

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 393,8 (trecentonovantatrevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica, pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 262,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 419,4 (quattrocentodiciannove virgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 285,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 446,2 (quattrocentoquarantaseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 310,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 473,2 (quattrocentosettantatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 334,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1976 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 495,6 (quattrocentonovantacinquevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1976 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 355,6.

2) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1978 è risultato pari a 111,9 (centoundicivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 134,0 (centotrentaquattrovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 162,2 (centosessantaduevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 191,2 (centonovantunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 222,4 (duecentoventiduevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 250,8 (duecentocinquantavirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 272,9 (duecentosettantaduevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 296,3 (duecentonovantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 172,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 309,1 (trecentonovevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 184,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 324,9 (trecentoventiquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 198,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 342,6 (trecentoquarantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 215,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 364,9 (trecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 235,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 388,2 (trecentottantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 256,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 411,6 (quattrocentoundicivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 278,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1977 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 431,2 (quattrocentotrentunovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1977 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 296,4.

3) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1979 è risultato pari a 119,8 (centodiciannovevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 145,0 (centoquarantacinquevirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 170,9 (centosettantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 198,8 (centonovantottovirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 224,2 (duecentoventiquattrovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 243,9 (duecentoquarantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 264,9 (duecentosessantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 143,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 276,3 (duecentosettantaseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 154,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 290,4 (duecentonovantavirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 167,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 306,3 (trecentoseivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 181,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 326,2 (trecentoventiseivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 199,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 347,0 (trecentoquarantasettevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 219,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 368,0 (trecentosessantottovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 238,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1978 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 385,5 (trecentottantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1978 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 254,3.

4) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1980 è risultato pari a 121,1 (centoventunovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 166,0 (centosessantaseivirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 187,2 (centottantasettevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 203,6 (duecentotrevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 221,1 (duecentoventunovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 103,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 230,7 (duecentotrentavirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui àll'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 112,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 242,4 (duecentoquarantaduevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 123,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 255,7 (duecentocinquantacinquevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 135,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 272,3 (duecentosettantaduevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 153,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 289,7 (duecentottantanovevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 166,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 307,2 (trecentosettevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 182,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1979 l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 321,8 (trecentoventunovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1979 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 195,8.

5) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1981 è risultato pari a 117,9 (centodiciassettevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 137,1 (centotrentasettevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 154,6 (centocinquantaquattrovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 168,2 (centosessantottovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 182,6 (centottantaduevirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 67,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 190,6 (centonovantavirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 200,2 (duecentovirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 84,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 211,2 (duecentoundicivirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 94,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 225,0 (duecentoventicinquevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 106,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 239,3 (duecentotrentanovevirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 120,0.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 253,7 (duecentocinquantatrevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 133,2.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1980, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 265,8 (duecentosessantacinquevirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1980 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 144,3.

6) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1982 è risultato pari a 116,3 (centosedicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 131,2 (centotrentunovirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 142,7 (centoquarantaduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 154,9 (centocinquantaquattrovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 161,7 (centosessantunovirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 48,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 169,9 (centosessantanovevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 56,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 179,2 (centosettantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 64,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 190,9 (centonovantavirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 75,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 203,0 (duecentotrevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 86,4.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 215,3 (duecentoquindicivirgolatre).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 97,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1981, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 225,5 (duecentoventicinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1981 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 107,3.

7) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1983 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982 l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 122,7 (centoventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 22,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 139,0 (centotrentanovevirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 27,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 146,1 (centoquarantaseivirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 34,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 154,0 (centocinquantaquattrovirgolazero).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 41,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,8.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 174,5 (centosettantaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 60,5.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 185,1 (centottantacinquevirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 70,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1982, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 193,9 (centonovantatrevirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1982 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 78,2.

8) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1984 è risultato pari a 108,8 (centoottovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1985 agli effetti predetti, risulta pari a più 8,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1986 agli effetti predetti, risulta pari a più 13,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 129,5 (centoventinovevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1987 agli effetti predetti, risulta pari a più 19,1.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 136,6 (centotrentaseivirgolasei).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1988 agli effetti predetti, risulta pari a più 25,6.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 145,5 (centoquarantacinquevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1989 agli effetti predetti, risulta pari a più 33,7.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 154,8 (centocinquantaquattrovirgolaotto).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1990 agli effetti predetti, risulta pari a più 42,3.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 164,1 (centosessantaquattrovirgolauno).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1991 agli effetti predetti, risulta pari a più 50,9.

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1983, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 171,9 (centosettantunovirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal dicembre 1983 al dicembre 1992 agli effetti predetti, risulta pari a più 58,0.

9) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1985 è risultato pari a 108,6 (centoottovirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 119,1 (centodiciannovevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 133,7 (centotrentatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 142,3 (centoquarantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 150,9 (centocinquantavirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1984, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 158,0 (centocinquantottovirgolazero).

10) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1986 è risultato pari a 104,3 (centoquattrovirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 109,7 (centonovevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 115,6 (centoquindicivirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 123,2 (centoventitrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 131,0 (centotrentunovirgolazero).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 138,9 (centotrentottovirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1985, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 145,6 (centoquarantacinquevirgolasei).

11) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1987 è risultato pari a 105, 1 (centocinquevirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 110,8 (centodiecivirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 118,1 (centodiciottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 125,6 (centoventicinquevirgolasei).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 133,2 (centotrentatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1986, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 139,5 (centotrentanovevirgolacinque).

12) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1988 è risultato pari a 105,5 (centocinquevirgolacinque).

13) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 112,3 (centododicivirgolatre).

14) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 119,5 (centodiciannovevirgolacinque).

15) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 126,7 (centoventiseivirgolasette).

16) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1987, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 132, 7 (centotrentaduevirgolasette).

17) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1989 è risultato pari a 106,6 (centoseivirgolasei).

18) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 113,3 (centotredicivirgolatre).

19) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 120,2 (centoventivirgoladue).

20) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1988, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 125,9 (centoventicinquevirgolanove).

21) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1990 è risultato pari a 106,4 (centoseivirgolaquattro).

22) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 112,8 (centododicivirgolaotto).

23) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1989, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 118,2 (centodiciottovirgoladue).

24) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1991 è risultato pari a 106,0 (centoseivirgolazero).

25) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1990, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 111,1 (centoundicivirgolauno).

26) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di dicembre 1991, l'indice del mese di dicembre 1992 è risultato pari a 104,8 (centoquattrovirgolaotto).

**93A0282**

## REGIONE-EMILIA ROMAGNA

### Autorizzazione alla vendita e alla modificazione delle etichette dell'acqua minerale «Sacramora»

Con deliberazione della giunta regionale in data 9 aprile 1991, n. 916, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 10 maggio 1991, prot. n. 306h/2542, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini, via Popilia, 97, codice fiscale n. 001266540400, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Sacramora» di Viserba di Rimini nel tipo naturale e addizionata di anidride carbonica acidula in contenitori di:

vetro a rendere da 460 e 920;

vetro a perdere e PET 250, 500, 1000, 1500, 2000;

cartone politeneto da ml 500 e 1000,

e a modificare le etichette con l'aggiornamento dell'analisi chimica e chimico-fisica di cui al certificato in data 16 luglio 1990 del settore chimico-ambientale del presidio multizonale di prevenzione di Rimini (Forlì).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

**93A0223**

## PREFETTURA DI TRIESTE

### Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 5 gennaio 1993, n 1.13/2-1360, il decreto del prefetto per la provincia del Carnaro n 13944 Div. I - 1928, datato 15 dicembre 1928, con il quale il cognome del sig Angelo Nitsch, nato a Fiume il 30 novembre 1894, venne ridotto nella forma italiana di «Nenci», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898 e con estensione alla moglie Giulia Cirina ed ai figli Giulia ed Angelo, è stato revocato, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Bruno Nenci di Angelo e Rita Migliozzi, nato a Gaeta (Latina) il 4 novembre 1953, residente a Gaeta (Latina), via Ladislao n 25, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Nitsch» ai sensi dell'art 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114

Il sindaco di Gaeta (Latina) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Con decreto datato 5 gennaio 1993, n 1.13/2-1418, il decreto del prefetto di Trieste datato 11 aprile 1931, n. 11419/28240, con il quale i cognomi della sig ra Giovanna Katz ved. Puntar, nata a Trieste il 14 marzo 1885, vennero ridotti nella forma italiana di «Calzi e Pontari», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione ai figli Antonia ed Emilio, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 7 dicembre 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig ra Antonia Pontari, nata a Trieste l'11 giugno 1912, residente a Trieste, via dei Moreri n. 12, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Puntar» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n 114

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessata

**93A0251**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**L. 1.300**